

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 29 GIUGNO 2004

N. 81

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 472

Avv. MARIO CARRIERI. Delega con funzioni di Assessore ai Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Risorse Naturali.

Pag. 7764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 473

Sig. ANGELO CERA. Delega con funzioni di Assessore alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro - Cooperazione Pubblica Istruzione - Diritto allo Studio.

Pag. 7764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE 29 giugno 2004, n. 474

Integrazione Commissione Regionale per i Beni e le attività Culturali della Regione Puglia.

Pag. 7765

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2004, n. 149

Sistemazione idraulica del Canale S. Lucia - Comune di Peschici (Fg) - Procedura di V.I.A.

Pag. 7765

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2004, n. 150

Procedura di V.I.A. - Ditta Tarantino Cosimo - Valutazione Impatto Ambientale per apertura di nuova cava di tufo calcarenitico - Loc. "Tero" - agro di Avetrana.

Pag. 7767

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2004, n. 151

Procedura di V.I.A. - Ditta F.lli Gernone & C. di Gervasio Gernone snc di San Severo (Fg) - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare dolomitico - loc. "Iancuglia - Monte Castello" agro di Rignano Garganico.

Pag. 7771

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 158

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un impianto di autoproduzione di energia elettrica da fonte eolica (250 KW) in località Torre Guiducci - Comune di Foggia.

Pag. 7773

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 159

Procedura di V.I.A. - Ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc di Nardò - Valutazione Impatto Ambientale per esercizio di attività estrattiva di cava - Loc. "Case Arse" - agro di Nardò.

Pag. 7775

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 160

Rinnovo valutazione incidenza ambientale - Ditta Lama Marmi s.as. di Teseo Alfredo - Coltivazione di cava in loc. Taverna Nuova di Sopra in agro di Ruvo di Puglia (Ba).

Pag. 7779

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2004, n. 161

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione di un complesso turistico-alberghiero nel Comune di Minervino Murge - Prop. Corsi Stefania.

Pag. 7790

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 maggio 2004, n. 171

Procedura di V.I.A. - Ditta Sacco Salvatore di S. Vito dei Normanni - Richiesta Valutazione impatto ambientale per apertura di cava - Loc. "Mascava" - agro di Brindisi.

Pag. 7792

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 maggio 2004, n. 172

Procedura di V.I.A. - Ditta Codaedil srl di Giovinazzo - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per apertura cava di pietra calcarea - Loc. "Parco della Volpe" - agro di Giovinazzo.

Pag. 7794

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 maggio 2004, n. 177

Procedura di V.I.A. - Ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento del villaggio turistico Santostefano - loc. Santo Stefano - Comune di Vieste - Prop. Vieste Santostefano s.r.l.

Pag. 7797

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 maggio 2004, n. 178

Procedura di V.I.A. - Complesso turistico, sportivo e alberghiero di tipologia "beauty farm" loc. Piano Piccolo - Comune di Vieste - Prop. Sig.ra Pupillo Manuela.

Pag. 7799

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 maggio 2004, n. 179

Procedura di V.I.A. - Ditta Di Lascia Nobile di Foggia - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di sabbia e ghiaia - Loc. "Torrente Cervaro - Giardino" - Agro di Foggia.

Pag. 7802

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 maggio 2004, n. 180

Procedura di V.I.A. - Ditta Cava Due Marmi s.r.l. di Statte - Valutazione Impatto Ambientale per prosecuzione lavori di coltivazione di cava - Loc. "La Feliciolla" - Agro di Statte.

Pag. 7803

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 maggio 2004, n. 181

Procedura di V.I.A. - Ditta Barletta Paolo di Putignano - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava - Loc. "Pezza Procaccia" - Agro di Putignano.

Pag. 7806

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 186

Procedura di V.I.A. - Ditta Altieri srl di Lucera - Valutazione Impatto Ambientale per realizzazione cava di misto alluvionale - Loc. "Ripatetta" - Agro di Lucera.

Pag. 7808

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 187

Procedura di V.I.A. - Riqualificazione del villaggio turistico Olivia - Loc. "Lama le Canne" Comune di Vieste - Prop. Gattarella s.p.a.

Pag. 7810

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 188

Procedura di V.I.A. - Ditta CAVED srl di Mesagne - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava - Loc. "Mascava" - Agro di Brindisi.

Pag. 7812

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 189

Procedura di V.I.A. - Riqualificazione del villaggio turistico "Campo Marino" in località Campo Marino - Comune di Maruggio - Prop. Crisma Finanza s.r.l.

Pag. 7814

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 190

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e

valutazione di incidenza - Realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località S. Isidoro - Comune di Nardò (Le) - Prop. SO.VI.VA s.p.a.

Pag. 7816

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 191

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di in parco eolico denominato Troia 4 - Comune di Troia (Fg).

Pag. 7820

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-

LOGIA 24 maggio 2004, n. 192

Procedura di V.I.A. - Valutazione Impatto Ambientale per apertura cava - Loc. "Pastori" agro di Avetrana - Ditta Olivieri Enrico di Avetrana.

Pag. 7826

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 maggio 2004, n. 198

Procedura di V.I.A. - Impianto di trattamento per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi in località Lama di Pozzo - Comune di Ginosa (Ta).

Pag. 7827

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 472

Avv. MARIO CARRIERI. Delega con funzioni di Assessore ai Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Risorse Naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visti gli articoli 121 e 122 della Costituzione;
- Vista la Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, "Disposizioni concernenti la elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni".
- Visto lo Statuto Regionale.
- Visto il D.P.G.R. n. 199 del 26/05/2000: "Nomina dei componenti della Giunta Regionale",
- Constatato che, in data 18/6/2004, è deceduto il dott. Felice Amodio Assessore ai Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Risorse Naturali.

DECRETA

- di nominare l'Avv. MARIO CARRIERI Assessore con delega ai Lavori Pubblici - Difesa del Suolo - Risorse Naturali.

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo. Lo stesso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione.

Bari, lì 29 giugno 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 473

Sig. ANGELO CERA. Delega con funzioni di Assessore alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro - Cooperazione Pubblica Istruzione - Diritto allo Studio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visti gli articoli 121 e 122 della Costituzione.
- Vista la Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, "Disposizioni concernenti la elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni".
- Visto lo Statuto Regionale.
- Visto il D.P.G.R. n. 199 del 26/06/2000, "Nomina dei componenti della Giunta Regionale".
- Visto il D.P.G.R. n° 416 del 26 maggio 2004 "... assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Vice Presidente della Giunta Regionale, dott. Giovanni Copertino";

DECRETA

- di revocare il D.P.G.R. n° 416 del 26 maggio 2004;
- di nominare il Sig. ANGELO CERA Assessore con delega alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro - Cooperazione - Pubblica Istruzione - Diritto allo Studio.

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo.

Lo stesso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione.

Bari, lì 29 giugno 2004

Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2004, n. 474

Integrazione Commissione Regionale per i Beni e le attività Culturali della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il nuovo Titolo V della Costituzione;

Visto il D.L.vo n. 112 del 31/3/1998 riguardante il conferimento, di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/3/1997,

Visto, in particolare, il Capo V di detto D.L.vo relativo ai Beni e alle Attività culturali;

Visti gli articoli nn.154 e 155 riferiti rispettivamente alla istituzione in ogni Regione a statuto ordinario di una Commissione per i Beni e le Attività Culturali e alle funzioni attribuite alla Commissione stessa;

Vista la Legge Regionale n. 24 dell'11/12/2000 e, specificatamente, l'art. 22 relativo alla costituzione e al funzionamento della Commissione Regionale di che trattasi;

Visto il Decreto Ministeriale 28/6/2002 con cui il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti e dagli Organismi di cui all'art. 154 - 1 comma del D.L.vo 112/98, ha indicato i componenti della predetta Commissione;

Visto il D.P.G.R. n. 182 del 26/03/2003 con cui è stata nominata la Commissione Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Regione Puglia:

Visti i successivi Decreti Ministeriali del 25/02/2004 e 28/04/2004 di integrazione della Commissione stessa mediante indicazione, rispettivamente, del Dott. Alessandro LATERZA e del Cav. Pasquale CASTRONUOVO, entrambi designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione della Commissione per i Beni e le attività culturali della Regione Puglia, così come prevista dall'art. 154 del D.L.vo 112/98,

DECRETA

La Commissione, costituita con D.P.G.R. n. 182 del 26/03/2003, è così integrata:

- Dott. ALESSANDRO LATERZA designato dal CNEL
- Cav. PASQUALE CASTRONUOVO designato dal CNEL

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 29 giugno 2004

Fitto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2004. n. 149

Sistemazione idraulica del Canale S. Lucia - Comune di Peschici (Fg) - Procedura di V.I.A.

L'anno 2004 addì 04 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2683 del 21.03.2003, l'Amministrazione Comunale di Peschici ha presentato, ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di sistemazione idraulica del Canale S. Lucia;
- con nota prot. n. 3112 del 04.04.2003, il Settore

Ecologia invitava il proponente a depositare il progetto definito ed il S.I.A. presso l'Amministrazione Provinciale di Foggia e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, - a provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 11/2001, ai commi 1, 2 e 3 ed a trasmettere lo studio d'impatto ambientale anche su supporto informatico. Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Provinciale di Foggia e l'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta Legge Regionale. Detti pareri ad oggi non risultano pervenuti;

- con nota prot. n. 51237 del 12.06.2003, il Settore Ecologia sollecitava il Comune di Peschici a riscontrare quanto richiesto con la nota precedente;
- con nota acquisita al prot. n. 5290 del 18.06.2003 trasmetteva lo studio di impatto ambientale su supporto informatico;
- con nota prot. n. 6074 del 17.07.2003, il Settore Ecologia comunicava all'amministrazione proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A., riunitosi nella seduta del 09.07.2003 aveva ritenuto opportuno richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 10086 del 25.11.2003, il proponente trasmetteva i chiarimenti e le tavole integrative richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 4222 del 23.04.2004 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 22 del 26.02.2004 e sui quotidiani "Il Foglio" e "La Grande Provincia", entrambi del 26.02.2004;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2004, ha rilevato quanto segue:

Il progetto in questione, che ricade in area SIC, oltre che nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano, è stato già esaminato dalla Commissione

V.I.A. nella seduta del 09.07.2003 che, in quella sede, ha ritenuto di richiedere la produzione di elaborati integrativi cori riferimento a:

- Analisi puntuale degli Impatti, in fase di cantiere ed in fase di esercizio;
 - Individuazione delle misure di mitigazione e compensazione con precisazione dei relativi costi;
 - Individuazione delle misure per la verifica ed il monitoraggio del progetto;
 - Individuazione delle alternative possibili;
 - Integrazione delle verifiche idrauliche;
- Il Comune di Peschici ha provveduto a trasmettere i seguenti elaborati:
- Integrazione dello studio di impatto e fattibilità ambientale;
 - Documentazione fotografica;
 - Tavola della viabilità, sottoservizi, mitigazioni;
 - Relazione idraulica integrativa;

La integrazione allo Studio di Impatto Ambientale contiene, come richiesto, l'analisi delle alternative di progetto (in particolare si analizza l'ipotesi di un canale a cielo aperto parallelo alla strada, l'ipotesi, del canale tombato e l'ipotesi nulla) e la individuazione separata degli impatti in fase di cantiere da quelli in fase di esercizio.

Vengono altresì individuate alcune misure di mitigazione relative per lo più alla fase di cantiere (salvo le piantumazione), il cui costo, stimato in Euro 8.000 verrà posto a carico dell'Appaltatore con specifica voce inserita nel C.S.A. da allegare al progetto esecutivo.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla verifica e monitoraggio delle opere, i progettisti le individuano in una serie di caditoie di ispezione che consentano di verificare lo stato del canale interrato ed eventualmente di intervenire in caso di interramento. I progettisti affermano inoltre che la manutenzione ordinaria del canale (pulizia) sarà eseguita con cadenza quindicinale a cura del comune.

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti in merito ad alcune discrepanze rilevate nei calcoli idraulici, i progettisti producono una relazione integrativa nella quale, tra l'altro, asseriscono che la portata individuata come portata di progetto nel precedente elaborato sottoposto al Comitato era da essi stata sovrastimata, a causa di un errore nella valutazione di un coefficiente.

Con l'adozione di tale correzione, la nuova portata di progetto risulta notevolmente inferiore alla precedente e pari a 6,75 m³/s. Conseguentemente il canale risulta verificato in ogni sezione.

Per quanto attiene gli aspetti squisitamente ambientali, si ritiene che le integrazioni prodotte siano tali da fornire un quadro sufficientemente chiaro dei vantaggi ambientali connessi alla realizzazione dell'intervento proposto, specie in considerazione delle situazioni di pericolo attualmente derivanti da una strada che, di fatto, costituisce una linea di compluvio sulla quale si riversa la portata dell'intero bacino.

Per quanto attiene gli aspetti idraulici, il Comitato prende atto di quanto dichiarato dai progettisti, e non ritiene di essere titolato ad entrare nel merito di scelte progettuali (valori da assegnare a coefficienti la cui variabilità è compresa tra 0 ed 1), la cui responsabilità ricade unicamente in capo al tecnico incaricato della progettazione.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

30.01.2004, ribadendo che lo stesso non è titolato ad entrare nel merito di scelte progettuali (valori da assegnare a coefficienti la cui variabilità è compresa tra 0 ed 1), la cui responsabilità ricade unicamente in capo al tecnico incaricato della progettazione, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di sistemazione idraulica del Canale S. Lucia, proposto dall'Amministrazione Comunale di Peschici;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della GR.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2004. n. 150

Procedura di V.I.A. - Ditta Tarantino Cosimo - Valutazione Impatto Ambientale per apertura di nuova cava di tufo calcarenitico - Loc. "Tero" - agro di Avetrana.

L'anno 2004 addì 04 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota 8955 del 18.10.2002 la ditta Tarantino Cosimo, con sede in Avetrana alla Via A. De Gasperi n. 80, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale S.I.A. e progetto per l'apertura di nuova cava di Tufo Calcarenitico in località "Tero" del comune di Avetrana, identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 34 particelle nn. 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 288;
- con nota prot. n. 9903 del 4.12.2002, di questo Settore, sono stati invitati:
 1. la ditta istante a far pervenire copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito;
 2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Avetrana ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 194 del 17.1.2003 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 782 del 1.2.2003, il Comune di Avetrana ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 2689 del 21.3.03 la ditta Tarantino Cosimo ha chiesto, a salvaguardia dei propri interessi aziendali, che questo procedimento amministrativo fosse definito entro i termini stabiliti dalla l. r. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 2844 del 27.3.2003, la Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 20.1.2003 si era espresso favorevolmente a riguardo dell'intervento in argomento ponendo la seguente prescrizione: Che venga posto in opera uno strato di 0.5 m di terreno vegetale;
- con nota acquisita al prot. n. 3596 del 22.4.2003 la Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione, del Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente, n. 9 del 4.2.2003 con cui aveva espresso a riguardo dell'intervento parere favorevole con condizione, già anticipato con nota acquisita al prot. n. 2844 del 27.3.2003;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 24.6.2003, ha esaminato la documentazione in atti e si è così espresso:

"...omissis.... Il progetto in esame riguarda l'apertura di una nuova cava da cui estrarre blocchetti di calcarenite e "tufina" da utilizzare in edilizia. Ubicata in località "Toro" in agro di Avetrana (Ta) e censita nel N.C.T. al F. 34, part. 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83, la superficie disponibile misura Ha 6.57.66; di tale superficie, soltanto 4.82.65 Ha saranno oggetto di coltivazione. L'area d'intervento non ricade in aree SIC e/o ZPS e rientra in un Ambito Esteso "E", di valore normale, del PUTT/p della Regione Puglia. A livello comunale è definita "zona agricola" Non rientra in alcun bacino estrattivo del PRAE approvato dalla Regione Puglia. Rispetto alla morfologia, la cava sarà del tipo "a fossa" con pareti finali verticali continue alte più di 11 metri. A meno del cappellaccio di alterazione e della copertura di terreno vegetale, il cui volume totale è stato stimato pari a 62744,5 mc, dal banco calcarenitico, nell'arco di circa 18 anni, si potranno estrarre e commercializzare 482.650 mc di materiale senza che ci sia un chilogrammo di scarto.

Relativamente alle tecniche di coltivazione, si utilizzeranno macchine da taglio mobili, la "segatrice bidisco" e la "scalzatrice combinata", opportunamente concepite per tagliare il banco calcarenitico secondo fette orizzontali dello spessore di 0.25 m, successivamente suddivise in blocchetti parallelepipedi di dimensione standard. Il "progetto esecutivo per la sistemazione delle aree interessate all'attività estrattiva" prevede la recinzione dell'area con un muro di conci di tufo per l'altezza di un metro con soprastante rete metallica e paletti di ferro fino all'altezza di 2.20 m. dal p.c. e la messa a dimora di piante tipiche della macchia mediterranea (alberi d'alto fusto e rampicanti) lungo tutto il perimetro del ciglio superiore di cava ed al suo piede. Per il fondo cava è

prevista la sua predisposizione ad una possibile utilizzazione di tipo agricolo. Le operazioni di predisposizione consistono nel “parziale colmamento dell’area scavata con materiali di sfrido di cava per uno spessore di circa m. 5 ed il successivo spandimento di terreno vegetale (m. 0.30), con sottostante vespaio formato da materiale calcarenitico di sfrido più grossolano (m. 1.00)”. Per il ricolmamento parziale della cava saranno necessari ben 289.590 mc di materiale, quando dalle operazioni di scopertura del banco calcarenitico coltivabile possono essere stoccati soltanto 62744.5 di cappellaccio e terreno vegetale e non è prevista la produzione di materiale di scarto dalle coltivazioni del banco. Con parole oscure, si sostiene che esso proverrà “dal materiale di riuso proveniente dalla stessa preparazione della cava, dal materiale di approvvigionamento, da commesse di lavorazione in proprio e da lavoro per prestazione d’opera da affidare a terzi”. Il progetto di coltivazione e lo Studio d’impatto Ambientale riportano alcune inesattezze relative alle caratteristiche dell’area d’intervento:

- 1) l’area di cava dista al massimo 300 m. dalla periferia urbana di Avetrana e non 500 m. come si sostiene nel SIA;
- 2) come evidenziato dall’esame dell’ortofoto dell’area in esame, a brevissima distanza dell’area di cava, quando non adiacenti ad essa, esistono delle costruzioni, mentre invece nel SIA si sostiene che “sono presenti, nel territorio di riferimento, isolate masserie prive di riconosciuto valore paesaggistico, collocate a distanze maggiori di 300 m dall’area di cava e isolati fabbricati rurali, per lo più utilizzati come depositi agricoli.
- 3) relativamente alla idrologia superficiale, nel SIA si afferma che “non si verificheranno impatti sull’attuale regime delle acque superficiali per l’accettata assenza di un reticolo idrografico”

Dall’allegata carta tematica “Geomorfologia” dell’ATLANTE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA del PUTT/P risulta, invece, che l’area di cava è interessata da un evidente “reticolo fluviale”, così come definito nella LEGENDA della suddetta carta. E’ evidente che l’apertura della cava e, in special modo, la realizzazione del previsto muro di cinta apporteranno

dei turbamenti al regime delle acque superficiali col rischio di allagamenti dei terreni ubicati a monte della cava.

In virtù di quanto sopra si chiede alla ditta committente la riproposizione del progetto di coltivazione e recupero della cava e del relativo SIA.

Il primo dovrà recepire le seguenti prescrizioni:

- a) Esecuzione di un’indagine geognostica per la valutazione della idoneità dei litotipi presenti nel sottosuolo dell’area d’intervento per le finalità di cui in progetto. Tale area, infatti, è ben lontana dal bacino estrattivo delle calcareniti di Avetrana ed è caratterizzata dall’affioramento delle sabbie e non delle calcareniti. Inoltre è possibile la presenza di una consistente coltre di depositi alluvionali. Sulla base delle riscontrate caratteristiche geotecniche dovrà essere determinata la geometria finale delle pareti di cava che, comunque, dovranno essere interrotte da un gradone intermedio avente pedata di almeno 4 m.
- b) Redazione del progetto esecutivo per la sistemazione idraulica dell’area d’intervento.
- c) indicazione delle fonti di approvvigionamento del materiale necessario per il ritombamento parziale della cava, con l’avvertenza che, in questa fase, non è consentito il recupero mediante il ricorso a rifiuti inerti in genere e/o disciplinati D.M. del 5.2.1998.
- d) Indicazioni dei tempi di ultimazione delle operazioni di recupero ambientale che, al pari della coltivazione, dovrà essere realizzato per fasi ben definite.
- e) Insieme con la recinzione, e comunque prima dell’inizio della coltivazione, dovrà essere realizzata una siepe frangivento per l’abbattimento delle polveri.
- f) Dovranno essere verificate le distanze di legge da eventuali abitazioni e da altrui proprietà.

Lo studio d’impatto ambientale, inoltre, considerata la rumorosità delle macchine utilizzate per la coltivazione e la connessa polverosità, dovrà contenere la relativa valutazione d’impatto acustico prevista dalla normativa di settore. ...Omissis....”;

- con nota prot. n. 5766 del 8.7.2003, di questo Settore, si è provveduto ad invitare la ditta proponente ad adeguare. lo Studio d’Impatto Ambientale

tale ed il progetto a quanto richiesto dal Comitato della VIA;

- con nota acquisita al prot. n. 8241 del 29.9.2003 la stessa ditta istante ha trasmesso la richiesta documentazione di aggiornamento;
- con nota acquisita al prot. n. 8711 del 14.10.03 il tecnico progettista della ditta ha inviato copia di ulteriori certificati di prove, sui campioni prelevati nell'area di cava, effettuate dal Laboratorio Ufficiale Prove Materiali del Dipartimento di Vie e trasporti del Politecnico di Bari;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue: "...omissis... In data 23.09.2003, la ditta proponente ha riproposto il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava recependo le citate prescrizioni. In virtù di quanto sopra, il Comitato esprime parere favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, subordinandolo all'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia in merito alla presenza nell'area d'intervento di un "reticolo fluviale" così come definito nella carta tematica "Geomorfologia" allegata al PUTT/p. ...omissis...."
- con nota prot. n. 719 del 28.1.04 il Settore Ecologia ha richiesto al Settore Urbanistica notizie in merito alla presenza di un "reticolo fluviale" così come definito nella carta tematica geomorfologica allegata al PUTT/p;
- il Settore Urbanistica con nota acquisita al prot. n. 3762 del 15.4.04, evidenziando la propria incompetenza ad accertare l'esistenza di reticoli fluviali ove non sottoposti a regime di tutela paesaggistica, ha ritenuto di dover segnalare all'Amministrazione Comunale di Avetrana l'opportunità di verificare, attraverso una attenta lettura del territorio, la esistenza o meno del reticolo idrografico

e il relativo ruolo ai fini idrologici, per l'eventuale attivazione di azioni di tutela paesaggistica;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 11;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi, della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 12.12.2003 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'apertura di una nuova cava di Tufo Calcarenitico, sita in località "Tero" del comune di Avetrana ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 34 particelle n. 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 288, proposta dalla ditta Tarantino Cosimo, con sede in Avetrana alla Via A. De Gasperi n. 80, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale subordinato ad eventuali prescrizioni e/o limitazioni che potrà assumere l'Ufficio Minerario in merito al "reticolo fluviale" definito nella carta tematica "Geomorfologia" allegata al PUTT/p;
- di demandare all'Ufficio Minerario, in sede di autorizzazione definitiva, di, concordare con il Comune di Avetrana la definizione di ogni azione di tutela paesaggistica così come evidenziata dal Settore Urbanistica con la nota acquisita la prot.

- n. 3762 del. 15.04.04, già trasmessa al Comune di Avetrana;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Avetrana;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2004, n. 151

Procedura di V.I.A. - Ditta F.lli Gernone & C. di Gervasio Gernone snc di San Severo (Fg) - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare dolomitico - loc. "Iancuglia - Monte Castello" agro di Rignano Garganico.

L'anno 2004 addì 04 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta, dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 29 luglio 1999 il geol. Gianluca Del Piccolo, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 12.4.96 per la ditta F.lli Gernone & C. snc. di Gervasio Gernone, con sede in San Severo (Fg) alla Via Mentana n. 10, l'espletamento delle procedure di verifica Ambientale per l'ampliamento di una cava di calcare dolomitico sita in - Loc. "Iancuglia - Monte Castello" dell'agro di Rignano Garganico individuata nel catasto terreni al foglio di mappa n.2 particelle 11 - 12 - 25 - 3 - 5 - 37 - 39 - 44 e parte 17 e 27 e per una superficie complessiva di mq. 18.700;
- con nota prot. 8875 del 28.10.1999, indirizzata all'Ente Parco Nazionale del Gargano ed alla Ditta F.lli Gernone, questo Settore ha comunicato che, ai sensi dell'art. 1 c. 4 DPR 12.4.96, l'intervento in argomento doveva essere assoggettato a VIA obbligatoria poiché, così come rilevato dal Comitato Regionale di VIA, ricadeva nella zona 2 del Parco Nazionale del Gargano;
- con nota prot. 9886 del 3.12.2002, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della Ditta istante, veniva comunicata l'archiviazione della procedura in argomento;
- con nota del 30.1.2003 la stessa ditta F.lli Gernone & C. snc. ha trasmesso nuova documentazione integrativa e richiesto, ai sensi della L.R. n. 11 del 12.4.2001, la procedura di V.I.A. per l'ampliamento della stessa cava: loc. "Iancuglia - Monte Castello" dell'agro Rignano Garganico contraddistinta al fg 2 ptcc. 11 - 12 - 25 - 35 - 37 - 39 - 44 e parte delle 27 e 17;
- con nota del 6.3.2003 la stessa ditta ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 8237 del 29.9.2003 di questo Settore sono stati invitati:
 1. la ditta Gernone ad inviare l'elaborato dello S.I.A. su supporto magnetico;
 2. il Presidente della Provincia di Foggia, il Sig. Sindaco del Comune di Rignano Garganico e l'Ente Parco Nazionale del Gargano di esprimere e/o confermare i propri pareri in merito all'intervento;

- con nota prot. n. 6708 del 23.10.03 l'Ufficio parco Nazionale del Gargano ha comunicato che non era in grado di rilasciare alcun parere in merito all'intervento in argomento poiché non aveva ricevuto la nuova documentazione di aggiornamento ed integrazione;
- con nota del 26.2.04 la ditta Gernone ha inviato l'elaborato dello S.I.A. su supporto magnetico;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Settore, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta dello 8.3.2004, ha esaminato tutta la documentazione relativa all'intervento ed ha espresso parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

L'area trovasi all'interno dei pSic "Bosco Iancuglia - Monte Castello" (IT9110027) ed all'interno della Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano. La Regione Puglia - Ufficio parchi e Riserve Naturali, in data 30 ottobre 2002 ha espresso parere sfavorevole all'ampliamento della cava, con la prescrizione che l'attività si limiti a quanto precedentemente autorizzato e prescrizioni circa il ripristino delle aree già coltivate e dei tempi di realizzazione, e della presentazione di un piano di recupero che preveda tutta una serie di chiarimenti ed il rispetto delle prescrizioni suddette. In data 27.01.2003 la Ditta ha trasmesso una Studio di Impatto Ambientale.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

L'area in progetto ricade all'interno dell'area Parco Nazionale del Gargano e del pSic Bosco Iancuglia - Monte Castello. Il Comune di Rignano Garganico non ha espresso finora alcun parere. L'Ente Parco Nazionale del Gargano, dapprima con nota del 3.12.2001 prot. 6815 ha espresso un parere interlocutorio non ben chiaro e comunque subordinato al parere favorevole di altri Enti, successivamente in data 27.03.2003 fa un passo indietro e subordina il proprio parere a quello della Regione Puglia in merito alla proce-

dura VIA e alla documentazione grafica rivista e corretta in seguito alle indicazioni prescritte sul Nulla Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Infine in data 23.9.2003 prot. 6708, lo stesso Ente, prende atto della mancata trasmissione dei documenti richiesti con nota del 23.09.2003 e comunica alla Ditta ed all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, di non poter esprimere alcun parere.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il redattore del SIA ha evidenziato che:

- L'area ricade in ambito "D" degli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P ed in piccola parte (la strada di ingresso) nell'Ambito "C" e non risulta presentata alcuna richiesta alla Regione Puglia Assessorato Urbanistica per il rilascio della prescritta Autorizzazione Paesaggistica.
- L'area non è stata inquadrata negli Ambiti Distinti del PUTT/P;
- Il SIA non è stato redatto secondo i criteri di cui al DPCM 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", di fatto è stata fatta soprattutto una trattazione secondo una "metodologia quantitativa" che di fatto riduce a semplici numeri l'ambiente interessato, ignorando la presenza di impatti sulla fauna e specie botanico - vegetazionali per i quali è stato apposto il vincolo;
- Non sono state trattate assolutamente le componenti vegetazione, flora e fauna, atteso che il sito trovasi in Zona Parco e pSic;

Inoltre:

- Il progetto non è adeguato ai pareri e nulla osta espressi dagli altri Enti;
- Non è stato predisposto una Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto l'area rientra nel pSic.

PARERE

Alla luce di quanto detto, si propone Parere Sfavorevole per l'ampliamento della cava in Loc.

Iancuglia nel Comune di Rignano Garganico (FG) omissis...”;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere sfavorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 8.3.2004 e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate trascritte, all'intervento proposto dalla ditta F.lli Gernone & C. snc di Gervasio Gernone, con sede in Via Mentana n. 10 in San Severo (Fg), per l'ampliamento della coltivazione di una cava di calcare dolomitico sita in località loc. "Iancuglia - Monte Castello" dell'agro di Rignano Garganico ed identificata nel catasto terreni al foglio di mappa n.2 particelle 11 - 12 - 44 - 25 - 35 - 37 - 39 e parte 17 e 27;
- Il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Rignano Garganico ed all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

3. pubblicato sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 158

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un impianto di autoproduzione di energia elettrica da fonte eolica (250 KW) in località Torre Guiducci - Comune di Foggia.

L'anno 2004 addì 07 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 480 del 20.01.2004, l'Associazione "Comunità sulla strada di Emmaus" - Strada Statale per Manfredonia km 8 - Foggia - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione un impianto di autoproduzione di energia elettrica da fonte eolica (250 KW) in località Torre Guiducci, nel Comune di Foggia;
- con nota acquisita al prot. n. 3979 del 20.04.2004, il Responsabile Unico dell'Ufficio Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio del Comune di Foggia trasmetteva l'attestazione di affissione dell'avviso di deposito, dal 28.01.2004 al 27.02.2004, degli elaborati concernenti l'intervento proposto e comunicava che non erano per-

venute osservazioni in merito. Con la stessa nota comunicava altresì il parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto specificato, espresso dall'Ufficio SUAP in data 26.01.2004;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dall'Associazione proponente, dai quali sono emersi la dimensione minima dell'impianto (una sola pala e di ridotta potenza pari a 250 KW), il contesto di inserimento privo di specificità ambientali rilevanti e la mancanza di impianti simili nell'area, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;
- siano realizzati i previsti interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi. La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n.

3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione un impianto di autoproduzione di energia elettrica da fonte eolica (250 KW) in località Torre Guiducci, nel Comune di Foggia, proposto dall'Associazione "Comunità sulla strada di Emmaus" - Strada Statale per Manfredonia km 8 - Foggia -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- sia realizzata idonea recinzione della piazzola di servizio ai piedi del palo per garantire maggiore sicurezza attiva e passiva rispetto ai dispositivi di funzionamento presenti;
- siano realizzati i previsti interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello

stato dei luoghi. La fondazione sarà sepolta sotto terreno vegetale;

- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 159

Procedura di V.I.A. - Ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc di Nardò - Valutazione Impatto Ambientale per esercizio di attività estrattiva di cava - Loc. "Case Arse" - agro di Nardò.

L'anno 2004 addì 07 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 5.2.2003 la ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc, con sede in Copertino alla Via Galatina, ha trasmesso un'istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Procedura di V.I.A. lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto per l'esercizio di attività estrattiva di cava in località "Case Arse" dell'agro di Nardò - N.C.T. foglio di mappa n. 9 particella n. 44;
- con nota prot. n. 7131-7424 del 12.2.2003 il Comune di Nardò, tramite lo Sportello Unico della Struttura Operativa Locale di Nardò per Attività produttive "Arca Ionico Salentina", ha inviato un parere di compatibilità ambientale con cui, a seguito di varie considerazioni, riteneva opportuno evidenziare quanto segue:
Nel caso specifico, l'area interessata dalle opere di progetto, ricade completamente in ambito territoriale di valore "C".
Resta, pertanto, di competenza della regione Puglia il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle n.t.a. del P.U.T.T./p.;
- con nota prot. n. 16248 del 14.3.2003 il Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 20.02.2003 (prot. gen. n. 1161 del 27.2.2003) con cui esprimeva parere sfavorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento;
- con nota dello 1.4.2003 la ditta Ciccarese ha trasmesso copia della richiesta di revoca e riesame del parere di compatibilità inviata all'Amministrazione Provinciale di Lecce;
- con nota prot. n. 21864 del 10.4.2003 il Responsabile del servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha risposto alle obiezioni sollevate dalla

ditta istante facendo, inoltre, rilevare quanto segue:

“La Regione Puglia, estensore dei citati strumenti, avrà modo di valutare la congruità della proposta progettuale e di esprimere proprio parere”;

- con nota prot. 5215 del 17.6.2003, di questo Settore, la ditta proponente è stata invitata a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 8042 del 18.9.2003, di questo Settore, la ditta proponente è stata sollecitata a trasmettere copia delle succitate pubblicazioni di rito;
- con nota del 23.10.2003 la ditta Ciccarese ha trasmesso le surrichieste copie di pubblicazioni;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 8.3.2004, ha esaminato tutta la documentazione agli atti ed ha rilevato quanto segue:
 “...omissis.... Il progetto riguarda l'apertura di una cava per l'estrazione di conci calcarenitici in località “Case arse” in agro del Comune di Nardò. Censita nel NCT al Foglio 9, particella 44, l'area da adibire a cava ha una estensione superficiale di circa 4 ettari in parte già oggetto di coltivazione. Da essa potranno ancora essere estratti 475.000 mc di materiale calcarenitico utile oltre a 16.600 mc di cappellaccio (da impiegare successivamente per la sagomatura delle scarpate nel corso delle fasi di recupero) e 3.325 mc di terreno vegetale da utilizzare anch'esso per il recupero ambientale della cava.
 La morfologia finale della cava sarà del tipo “a fossa” (profondità media di 15 m dal p.c.) con pareri finali, inizialmente verticali, interrotte da un gradone della larghezza di circa 10 m. (come da allegati grafici). Successivamente, secondo quanto riportato in progetto, la scarpata superiore (di altezza media di circa 10 m.) sarà risagomata a 60° con rock-fill calcarenitico e rinverdimento con cotica erbosa previa stesura di biostioia biodegradabile. La scarpata inferiore, invece, sarà risa-

gomata a 45° con la stessa tecnica descritta in precedenza. Il cronoprogramma dei lavori prevede la suddivisione dell'attività estrattiva in quattro fasi della durata di 3-4-2-1 anni e delle attività di recupero, da effettuare quasi contestualmente con la coltivazione, in cinque fasi della durata di 3-4-2-1-1 anni.

Relativamente alla tipologia di recupero ambientale è prevista la realizzazione di una barriera arborea perimetrale di eucalipti, il rinverdimento con cotica erbosa delle scarpate, stesura di 30 cm di terreno vegetale sul gradone e piantumazione di arbusti e cespugli di macchia mediterranea, recupero del fondo cava a fini forestali mediante

- 1) regolarizzazione
- 2) stesura di terreno vegetale (30 cm);
- 3) piantumazione di arbusti, macchia mediterranea, aree a prato e alberature (querce).

Il sindaco del Comune di Nardò, chiamato ad esprimersi in merito alla procedura di VIA relativa al progetto in esame così come richiesto dall'art. 11 della LR n. 11/2001, ha risposto in maniera evasiva, tramite lo sportello Unico per le Attività Produttive, riportando le previsioni del PRG in merito all'attività estrattiva nel suddetto Comune e gli adempimenti previsti dalla NTA del PUTT/p della Regione Puglia relativamente all'ambito territoriale esteso in cui ricade l'area d'intervento. La Provincia di Lecce, invece, adducendo motivazione talvolta condivisibili talaltra no, così si è espressa:

“visti:

- la relazione – (parere del Servizio Ambiente, a firma del responsabile dell'Unità Operativa Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico, Siti Contaminati e valutazione d'Impatto Ambientale

DETERMINA

Di non potersi esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del DPR 12/4/1996 e dell'art. 11, comma 4 della LR n. 11/2001, positivamente sulla compatibilità ambientale del “Progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale” di area ubicata in territorio del Comune di Nardò, località Case Arse, per le

motivazioni riportate nella richiamata relazione-parere che di seguito sommariamente si riassumono.

(Vedasi nota prot. 16248 del 14 marzo 2003 della Provincia di Lecce). Del suddetto parere la ditta Ciccarere ha chiesto la revoca immediata (vedasi nota di Prot. n. 4475 del 23 maggio 2003 in arrivo all'Ass. Ambiente Settore Ecologia della regione Puglia), richiesta peraltro respinta dalla Provincia di Lecce (Prot. 21864 del 10 aprile 2003), adducendo delle argomentazioni anche in questo caso talvolta condivisibili talaltra no. Dalla memoria prodotta dalla ditta emergono comunque alcuni aspetti non esplicitati nel progetto e nello studio d'impatto ambientale. Ad esempio, all'osservazione del funzionario della Provincia, sulla carenza progettuale relativa alla "valutazione grafico analitica della stabilità dei corpi in detrito roccioso da addossare alle pareti verticali in roccia (opere di rimodellamento delle scarpate)" la ditta risponde che le condizioni di stabilità delle scarpate superiori (quelle inclinate a 60°) verranno assicurate mediante l'impiego della tecnica delle Terre Rinforzate secondo cui "...le scarpate potranno essere costituite da strati sovrapposti di rock-fill, aventi altezza ciascuno di circa m. 0,60 e pendenza di 60° circa incapsulati da una geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità, di resistenza opportuna, tipo TEAX TT. Il rock-fill verrà steso e compattato in duplice tornata con spessore di circa 30 cm fino ad ottenere una costipazione non inferiore al 90% dello Standard Proctor". Di tale sistema non si fa cenno nel progetto. Relativamente allo Studio d'impatto Ambientale risaltano numerose puerili irritanti "furbie" che mistificano alcune peculiarità del terreno portano ad una distorta valutazione degli impatti ed ad una compatibilità con norme e piani che in realtà non sussiste. Ad esempio, nel quadro di riferimento legislativo e programmatico, dopo una sintetica descrizione degli obiettivi del PUTT/P si sostiene che "l'Area in esame rientra in un ambito territoriale esteso di tipo "E", quindi non è sottoposta a tutela diretta dal Piano" (SIA pag. 5); invece l'area in esame, come si evince dalla stessa Fig. 2 allegata al SIA, non soltanto ricade in un ambito "C", dove

"le nuove localizzazioni di attività estrattiva vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità" e va conseguita l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'allegato 3 alle NTA del PUTT/p, ma ricade anche nella zona di ripopolamento e cattura "B5 Petti-Corda di Lana" ed è caratterizzata geomorfologicamente dalla vicinanza a "cigli di scarpata" e dalla presenza di "reticoli fluviali per cui valgono i regimi di tutela e le prescrizioni di base dettate dalla NTA del PUTT/p. Decisione "pro domo sua" e l'interpretazione data alla limitazione del PUTT che negli ambiti territoriali "C" le nuove localizzazioni di attività estrattiva vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità. Secondo i progettisti "in tale ambito è possibile ubicare nuove attività estrattive a condizione che i materiali lapidei che verranno coltivati risultino di inderogabile necessità per la società richiedente, per la continuazione della sua attività: situazione questa della ditta CICCARESE F. Antonio & C. snc che consiste, da oltre quarant'anni proprio nella vendita di materiale lapideo da impiegare in edfizia". Se così fosse, le limitazioni riportate nel PUTT non avrebbero motivo di sussistere perché è ovvio che qualsiasi materiale lapideo è necessario per la ditta che eserciti attività estrattiva. Relativamente alla idrografia superficiale si sostiene (SIA pagg. 10-11) che "le condizioni morfologiche-strutturali del territorio, unitamente alla composizione litologica delle formazioni affioranti, fanno sì che l'area in esame sia caratterizzata dalla totale assenza di un reticolo idrografico, anche allo stadio giovanile, che testimoni la presenza di un deflusso superficiale significativo" La località in esame, invece, è caratterizzata da un fitto reticolo idrografico, peraltro evidenziato nella carta tematica.

- GEOMORFOLOGIA:

- allegata al PUTT/p, che convoglia le acque meteoriche nella vicina località S. Chiara", notoriamente soggetta a frequenti allagamenti nonostante la presenza di numerosissime cave che con la stessa frequenza vengono invase dalle acque meteoriche.

A pag. 9 del SIA si asserisce che le superfici incluse nel progetto di coltivazione mineraria ricadono, nello strumento urbanistico attual-

mente in vigore nel Comune di Nardò (PRG approvato con DR n. 634 del 16.3.1977), in zona "E1 - agricola normale" senza prescrizioni particolari.

All'atto della redazione del SIA (dicembre 2002), invece, era già in vigore il nuovo PRG (entrato in vigore 11.4.2002) le cui NTA non soltanto non prevedono (art. 83) che nelle zone omogenee "E1". - Zone agricole produttive normali - siano ammissibili industrie estrattive e cave, nonché attività comunque direttamente connesse alle cave, ma disciplinano l'apertura e la coltivazione delle cave, (art. 29) con un rimando alle norme impartite dalla L.R. n. 37/85 (vedasi parere dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Nardò-Gallipoli-Porto Cesareo-Veglie). Per quanto riguarda la compatibilità del progetto con il Piano Regionale delle attività Estrattive (PRAE), adottato ma non ancora in vigore, l'area di cava non rientra in alcun bacino estrattivo, "per tale motivo la ditta CICCARESE Antonio & C, snc, secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, ha presentato istanza affinché, in fase di approvazione definitiva del PRAE venga individuato idoneo bacino estrattivo in adiacenza e ampliamento dell'attuale cava in esercizio.

Ciò in quanto il su citato art. 30 indica che "... può essere proposta da parte di Enti pubblici o da privati, l'individuazione di altri bacini estrattivi. La proposta equivale a variante al PRAE che viene adottata ed approvata con le procedure di cui al già citato art. 33 della LR 37/85".

In realtà il citato art. 30 così recita:

"Nel caso di grandi stabilimenti industriali abissognevoli, per la costruzione o la gestione, di grandi quantità di materiali estrattivi (superiori al m³ 1.000.000 e siti a distanza maggiore di Km 25 da cave in esercizio) può essere proposta da parte di Enti pubblici o da privati, l'individuazione di altri bacini estrattivi. La proposta, da presentarsi secondo le presenti norme, relative ai Piani di bacino e relative cave, equivale a varianti al PRAE che viene adottata ed approvata con le procedure di cui al già citato art. 33 della LR 37/85".

Non è il caso della ditta Ciccarese Antonio.

E' stato redatto rapporto sul clima acustico attuale (valori medi 28.8-31.4 dB) ed una previsione di impatto acustico utilizzando due modelli di propagazione delle onde sonore nell'ambiente, uno per sorgenti puntuali (attività progettuale) ed uno per sorgenti lineari (traffico). Nell'ipotesi (peraltro da confermare) che le macchine da utilizzare in cava, una "cavatufi combinata" una "carassatrice cavatufi" ed una pala meccanica ("detti macchinari sono già in possesso della società da diversi anni e già completamente ammortizzati con l'attività produttiva sinora svolta") provochino delle emissioni sonore rispettivamente di 75-75-80 dBA e che le sorgenti puntuali siano posizionate nel centro della cava risulta, secondo i progettisti, che "Il valore di rumore ambientale relativo al ricettore più vicino al sito (residenza rurale) è pari a 60 dB, ovvero ben al di sotto del livello massimo di legge (65 dB). Pertanto l'impatto dovuto alle sorgenti fisse dell'impianto di progetto è da considerarsi assai modesto".

E' necessario, invece, valutare

- a) il livello di rumorosità ambientale cui è esposto il ricettore più vicino quando le sorgenti puntuali si trovano alla minima distanza da esso, simultaneamente in funzione e con il contributo del gruppo elettrogeno;
- b) il livello di esposizione al rumore in ambiente abitativo (criterio differenziale) onde accertare che entrambi siano nei limiti stabiliti dalla legge.

Si osserva, infine, che non è stato messo in essere alcun accorgimento tecnico per ristabilire la distanza minima di sicurezza dell'attuale ciglio di cava dalla strada che la fiancheggia lungo il lato sud.

In virtù di quanto sopra, non sussistendo le condizioni di compatibilità con il PUTT/p della Regione Puglia, il Comitato esprime parere negativo sulla valutazione d'impatto ambientale del progetto in esame omissis ...".

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del

28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 8.3.2004 e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'intervento proposto dalla ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc, con sede in Copertino alla Via Galatina, per la realizzazione dell'attività estrattiva in località "Case Arse" dell'agro di Nardò - nel N.C.T. foglio di mappa n. 9 particella n. 44-;
- Il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Nardò;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale. il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 160

Rinnovo valutazione incidenza ambientale - Ditta Lama Marmi s.as. di Teseo Alfredo - Coltivazione di cava in loc. Taverna Nuova di Sopra in agro di Ruvo di Puglia (Ba).

L'anno 2004 addì 7 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4476 del 27.05.1999 la Società Lama Marmi S.a.s. di Teseo Alfredo richiedeva al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava sita in località "Taverna Nuova di Sopra" dell'agro di Ruvo di Puglia, contraddistinta nel NCT al foglio 24, ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123, e 124;
- con nota prot. n. 6272 del 02.07.1999, il Settore Ecologia comunicava alla società richiedente che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella riunione del 23.07.1999, aveva ritenuto di dover acquisire specifici elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 6830 del 02.09.1999, la società Lama Marini trasmetteva la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 3191 del 06.04.2000 il Settore Ecologia, nel comunicare che si sarebbe proceduto all'iter procedurale di verifica di compatibilità ambientale, richiedeva alla società istante, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, apposito elaborato relativo alle interferenze del progetto con riferimento al sistema ambientale atteso che l'area all'interno di ZPS (Zona di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Interesse Comunitario) e come tale soggetto a valutazione di incidenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3780 del 20.04.2000

- la società Lama Marini trasmetteva gli elaborati richiesti;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella riunione del 24.02.2000, esaminati gli atti e le integrazioni trasmesse, nonché la relazione relativa alla valutazione di incidenza ambientale, riteneva di poter escludere l'intervento proposto dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con una serie di condizioni;
 - con determinazione dirigenziale n. 109 del 15.05.2000, il Settore Ecologia stabiliva di escludere l'intervento proposto dalla società Lama Marini dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con tutte le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;
 - a seguito del contenzioso sviluppatosi in sede di giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 650/2003 ha ritenuto lacunoso il procedimento seguito con riferimento al profilo della valutazione di incidenza, in particolare per "la mancanza di ogni valutazione degli effetti che il piano comporta in relazione agli obiettivi di conservazione della flora e della fauna e, soprattutto, delle possibili interazioni con altri piani e progetti". In particolare, sarebbe mancata "... quella valutazione ampia e globale imposta dal citato art. 5, comma 6, DPR n. 357/97, laddove dispone che le autorità verificano l'impatto del piano del progetto sul sito di importanza comunitaria "tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti";
 - su richiesta della parte istante, il Settore Ecologia, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 650/03, si è formalmente espresso sulla valutazione d'incidenza ambientale per l'intervento di che trattasi;
 - all'esito della istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Settore Ecologia, con determinazione dirigenziale n. 50 del 27.02.03, esprimeva parere favorevole alla valutazione di incidenza ambientale per le motivazioni espone nella relazione dell'Ufficio Parchi del 24.02.03, apponendo prescrizioni aggiuntive a quelle già stabilite nella precedente determinazione dirigenziale n. 109 del 15.05.2000;
 - anche la determinazione dirigenziale n. 50/2003 è stata oggetto di contenzioso in sede giurisdizionale, definito innanzi al TAR Puglia con sentenza n. 3603/2003, di accoglimento della censura riguardante le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza ambientale che "... avrebbe dovuto essere attivato e svolto ex novo con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della effettuando valutazione (cioè all'attualità) e non già con riferimento al momento in cui la stessa "avrebbe dovuto essere effettuata " ossia "ora per allora";
 - ritiene il TAR Puglia, in particolare, che "non è possibile individuare il momento in cui la valutazione d'incidenza "avrebbe dovuto essere effettuata". e dunque neppure la situazione di fatto (e di diritto) di riferimento, non potendosi aver riguardo alla data della precedente autorizzazione, rilasciata in assenza del necessario previo passaggio procedimentale", aggiungendo che la valutazione di incidenza ambientale, per la sua stessa essenza, "... implica l'attualità delle valutazioni richieste, non potendosi predicare alcuna utilità di una disamina limitata alla situazione di fatto pregressa nella prospettazione di una verifica degli "effetti" del piano o progetto";
 - vista la nota del 22.01.04 con la quale la società Lama Marmi ha chiesto la rinnovazione del procedimento di valutazione di incidenza ambientale al fine di ottemperare a quanto rilevato e prescritto dal TAR Puglia;
 - visti gli atti e la documentazione acquisita al prot. n. 3515 del 02.04.04, trasmesse dalla Lama Marmi;
 - vista la relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del 05.05.04, che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante, il quale ritiene che l'intervento possa essere realizzato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi descritte;
 - ritenuto di dover prendere atto della sentenza del

TAR Puglia n. 3603/03, di annullamento della determinazione dirigenziale n. 50 del 27.02.03, rinnovando per l'effetto la procedura di valutazione di incidenza ambientale;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di prendere atto della sentenza del TAR Puglia n. 3603/03, di annullamento della determinazione dirigenziale n. 50 del 27.02.2003;

- di esprimere parere favorevole, all'esito della procedura di valutazione di incidenza ambientale, alla coltivazione della cava sita in località "taverna Nuova di Sopra" dell'agro di Ruvo di Puglia, contraddistinta nel NCT al foglio 124, ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124 per tutte le motivazioni e con le condizioni espresse nella relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del 05.05.04, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria, e Commercio - Ufficio Minerario e alla ditta interessata, alla provincia di Bari ed al Comune di Ruvo di Puglia;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli



REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, 5 maggio 2004

Al Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Dr. Saverio Petronella
Sede

OGGETTO: nota prot. n. 4450 del 29.04.04 del Settore Ecologia - Lama Marmi s.a.s. di Teseo Alfredo e C. - Coltivazione cava in località "Taverna Nuova" in agro di Ruvo di Puglia (BA) - Valutazione di Incidenza -

Come evidenziato in oggetto, l'istanza riguarda la coltivazione di una cava in contrada "Taverna Nuova" nel Comune di Ruvo di Puglia, in prossimità della strada provinciale Corato-Poggiorsini, in catasto Fg. 124, ptc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, e 123. L'attività estrattiva è finalizzata alla produzione di pietra da taglio mediante coltivazione ad "anfiteatro". L'area richiesta in concessione per l'attività estrattiva, pari a circa quattro ettari, è prospiciente un'altra cava di pietra, attiva da numerosi anni e poco meno estesa. Il progetto, già autorizzato dal Settore Ecologia in data 21.12.2000 e valutato successivamente anche da questo Ufficio in data 24.02.2003, a seguito di controversie giudiziarie e di una sentenza del TAR Puglia, è stato nuovamente ripresentato per ottenere la valutazione di incidenza.

L'area in esame (vedi foto allegate) risulta praticamente priva di vegetazione: infatti la fase di preparazione alla attività estrattiva vera e propria appare terminata (sono stati realizzati il piazzale operativo, le rampe di accesso, il "caricatore", la pista di servizio perimetrale) ed è stata avviata l'estrazione di pietra in profondità a partire da una superficie già interessata da precedenti scavi. Si presume che attualmente tale scavo risulti esteso complessivamente circa 30x50m. Sono presenti blocchi di pietra lungo il confine e all'interno della cava nonché cumuli di detrito probabilmente in parte già esistenti poiché parzialmente inerbiti. E' presente, inoltre, un box di tipo prefabbricato adiacente ad una piccola costruzione in pietra di precedente realizzazione.

L'intervento ricade all'interno del pSIC e ZPS "Alta Murgia" - codice IT9120007): dalla relativa scheda BioItaly si evince che:

: MURGIA ALTA

DATI GENERALI

Classificazione:	proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Codice:	IT9120007
Data compilazione schede:	01/1995
Data proposta SIC:	06/1995
Data designazione ZPS:	12/1998
Estensione:	ha 143.152
Altezza minima:	m. 300

Altezza massima:	m. 679
Regione biogeografica:	Mediterranea
Provincia:	Bari
Comune/i:	Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Casano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge.
Comunità Montane:	Comunità montana della Murgia barese nord ovest, Comunità montana della Murgia barese Sud est.
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fogli 436-437-453-454-455-472-473.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcareo cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. E' una delle aree substeppeiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile al Festuco brometalia. E' presente la piu' numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco neunarni ed e' una delle più numerose dell'Uffione Europea.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee	
Querceti di Quercus trojana	
Percorsi substeppeici di graminee e piante annue	25%
(Thero-Brachypodietea) (*)	15%
Versanti calcarei della Grecia mediterranea	15%
	5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/143/CEE all. III

Mammiferi:	<i>Myotis myotis, Rhinophulus euryale.</i>
Uccelli:	<i>Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.</i>
Rettili e anfibi:	<i>Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.</i>
Pesci:	
Invertebrati:	<i>Melanargia arge</i>

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

VULNERABILITA':

Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente è l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario.

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione Unione Europea si assume una particolare responsabilità.

La stessa area, inoltre:

- ricade in zona "E" e in zona "E3" della variante generale al PRG già adottata del Comune di Ruvo di Puglia;
- è individuata quale ambito territoriale esteso "D" dal P.U.T.T. regionale;
- è gravata dal vincolo idrogeologico (l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha espresso parere favorevole all'apertura della cava con nota n. 1256 previa osservanza di prescrizioni tecniche);
- ricade in zona 2 dell'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Per quanto riguarda gli impatti sugli habitat e habitat di specie d'interesse comunitario si ritiene che l'impatto principale sia dovuto alla diretta sottrazione di aree coperte da habitat delle "Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee" e dei "Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea)". Tale sottrazione è già avvenuta in tempi precedenti ed è circoscritta all'area ottenuta in concessione dal proponente per una superficie massima di quattro ha. Questi interventi di trasformazione, come riportato nello studio di Valutazione d'Incidenza, sono avvenuti nel corso del tempo all'interno della complessa procedura di autorizzazione della cava, in particolare "Prima dell'inizio dei lavori nell'area autorizzata esisteva una vecchia cava, profonda circa 8 mt. ed estesa per circa 1.000 mq. Nel tempo intercorso prima della sospensione dei lavori, la situazione è rimasta pressoché immutata poiché sono state eseguite in gran parte le opere di cantierizzazione, la sistemazione delle scarpate esistenti, il miglioramento della viabilità di accesso, mentre l'attività estrattiva vera e propria ha riguardato una porzione molto ristretta dell'area autorizzata della superficie non superiore ai 200 mq."

Per quanto riguarda la sottrazione di habitat di specie si evidenzia come la area risulta ubicata in posizione esterna alle principali aree trofiche delle colonie di Grillaio (*Falco naumanni*) specie prioritaria. Essa, infatti, è ubicata a circa 20 km. in linea d'aria dalla colonia più vicina, quella di Gravina di Puglia per cui ha un valore marginale come area trofica per questa specie. Minima perturbazione potrà rilevarsi per l'habitat di altre specie, soprattutto Alaudidi.

Dal confronto tra la documentazione fotografica fornita dalla Società nel 2000 e la visione diretta dei luoghi, a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico di questo Ufficio, si è potuto constatare come la situazione dei luoghi prossimi alla cava appare sostanzialmente immutata (vedi foto allegate): le superfici a mosaico occupate da formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa, riconducibili alla classe fitosociologica del Festuco-Brometalia, e/o del Thero-Brachypodietea tutelate come habitat di interesse comunitario prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE, e da seminativi cerealicoli appaiono pressoché stabili, nè sono state realizzate nuove strade o edifici.


Per quanto attiene agli effetti dei rumori e delle polveri prodotti dalla coltivazione della cava, dell'aumento del traffico veicolare sulla vicina strada provinciale, essi possono ritenersi reversibili e, mediante idonei accorgimenti di mitigazione, di impatto sostenibile. Si ritiene di valutare allo stesso modo l'effetto cumulativo dovuto alla presenza dell'altra cava nelle immediate vicinanze.


Sulla base delle considerazioni precedenti, non avendo rilevato variazioni ambientali sostanziali, si conferma il parere allegato alla determina n. 50, del 27.02.2003 del Settore Ecologia con tutte le indicazioni e le prescrizioni nello stesse contenute e pertanto, si esprime, ai fini della sola valutazione d'incidenza, parere positivo all'intervento.











DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 maggio 2004, n. 161

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione di un complesso turistico-alberghiero nel Comune di Minervino Murge - Prop. Corsi Stefania.

L'anno 2004 addì 10 del mese di Maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2557 dell'11.03.2003, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001, per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località Forbice e Santiglia nel Comune di Minervino Murge, proposto dalla Sig.ra Corsi Stefania - Viale G. Di Vittorio, 75 Sesto Fiorentino - Firenze -;
- con nota prot. n. 2676 del 20.03.2003, il Settore Ecologia invitava la proponente a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4563 del 26.05.2003, il Capo 7,1 Settore - Servizio Urbanistica - del Comune di Minervino Murge comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 14.03.2003 al 14.04.2003, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernente l'intervento sopra evidenziato, senza che fossero pervenute ricorsi od osservazioni nel predetto periodo;
- con nota prot. n. 8108 del 24.09.2003, il Settore Ecologia richiedeva al Comune di Minervino Murge delle integrazioni documentali in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 5546 del 27.06.2003, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 24.06.2003, richiedeva all'amministrazione comunale interessata informazioni sulle strutture presenti nell'area in argomento e sulla esistenza di altri progetti nelle vicinanze, tali da avere un effetto di sommatoria di impatto ambientale; mentre, con successiva nota prot. n. 5547 del 27.06.2003 invitava la società proponente a fornire integrazioni riguardanti l'analisi di compatibilità ambientale;
- con nota data 14.11.2003 la proponente inviava la predetta documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 10770 del 04.12.2003, il Comune di Minervino Murge trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 4737 del 07.05.2004, il Comune di Minervino Murge trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- Il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.2004, ha rilevato quanto segue:
L'intervento prevede la costruzione di un centro turistico alberghiero con numerosi impianti sportivi scoperti ed uno coperto (campo di bowling) in località Masseria Corsi nell'agro di Minervino Murge.
L'area interessata ha una superficie di 518.760 mq, di cui dal progetto se ne propone l'edificazione di 17.429 mq, per un totale di 77.663 mc. 200.000 mq di verde attrezzato (72.080 di giardini del cottage, il rimanente per attività varie), 42.000 mq di strade, 40.000 mq di parcheggi, 40.000 mq di attrezzature sportive, per un totale di 339.429 mq: il 65,4% dell'intera superficie disponibile.
Si tratta quindi, di un'opera di urbanizzazione talmente grande da richiedere lo studio di V.I.A. anche in un normale contesto territoriale; essendo inoltre all'interno di un'area S.I.C. e Z.P.S., viene richiesta anche una valutazione di incidenza ambientale. Da una carta di uso del suolo si evince come l'area sia per la maggior parte coperta da seminativi (60%), da pascoli

erborati (18%), un'area rimboscata (17%), mentre il rimanente è costituito da insediamenti rurali ed incolti.

In particolare l'habitat pseudosteppa, sia esso prioritario o semplicemente di interesse comunitario, è, nell'ambito dell'area di intervento, suddiviso in tre appezzamenti: uno più grande, di 5-6 ha, posto al limite NE dell'area di intervento, un altro più piccolo (2-3 ha), contiguo, sul lato NE della Masseria Corsi, ed infine uno di circa 1-1,5 ha sul lato orientale del rimboscamento.

Dalla documentazione integrativa si è potuto rilevare che alcune aree ricoperte dall'habitat "pseudosteppa pascolo Murge" sono state dissodate e distrutte in data successiva al 1997 (anno dell'istituzione della zona S.I.C. e Z.P.S.). Viene inoltre evidenziata una strisciante e continua alterazione, in atto dal 1997 ad oggi, della tipologia ambientale che caratterizza l'alta Murgia e che ne ha consentito l'inserimento nelle aree da proteggere come parco nazionale.

L'insediamento turistico alberghiero aggraverebbe questo stato di cose, aggiungendo un ulteriore elemento di disturbo e degrado.

Anche la riduzione di parte del progetto, pur apprezzata come segnale di disponibilità da parte dei progettisti, ed il mantenimento, da parte della proprietà, di alcuni appezzamenti di pascolo, si limitano a ridurre non a compensare il danno ambientale prodotto dalla realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto rilevato, il Comitato Regionale per la V.I.A., ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, purché vengano garantite le prescrizioni di seguito riportate, miranti a mitigare notevolmente l'impatto ambientale ed a compensare la diminuzione di naturalità prodotta dall'intervento edilizio:

- siano assolutamente rispettate le aree ancora ricoperte dall'habitat prioritario (parcella 27, fg 152 e quota parte della parcella 5 del fg 153). Il rispetto dell'habitat prioritario si realizza con la preservazione nei limiti che si evincono dall'ortofoto del 1996 delle aree esistenti, ma anche con la realizzazione di una zona di rispetto, da ricavare nell'area seminativa, di almeno 30-50 m. di verde attrezzato;
- siano rinaturalizzate (riconvertite a pascolo) le

parcelle dissodate dopo il 1997 (fg 152, nn. 4658) e che, oltre a quanto sopra descritto questo tipo di habitat venga reinserito nelle rimanenti parcelle della proprietà a coprire una superficie pari ad almeno il 50% delle aree non utilizzate dall'intervento edilizio (escludendo da questo computo le superfici di cui alla prescrizione precedente);

- sia inoltre prevista la rinaturalizzazione del rimboscamento a Pini d'Aleppo e Cipressi argentati, vista anche la presenza nelle vicinanze di resti della vegetazione originaria a roverella meridionale;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2003, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località Forbice e Santiglia nel Comune di Minervino Murge, proposto dalla Sig.ra Corsi Stefania - Viale G. Di Vittorio, 75 - Sesto Fiorentino - Firenze -, escluso dalle proce-

di V.I.A., purchè vengano garantite seguenti prescrizioni:

- siano assolutamente rispettate le aree ancora ricoperte dall'habitat prioritario (parcella 27, fg 152 e quota parte della parcella 5 del fg 153). Il rispetto dell'habitat prioritario si realizza con la preservazione nei limiti che si evincono dall'ortofoto del 1996 delle aree esistenti, ma anche con la realizzazione di una zona di rispetto, da ricavare nell'area seminativa, di almeno 30-50 m. di verde attrezzato;
 - siano rinaturalizzate (riconvertite a pascolo) le parcelle dissodate dopo il 1997 (fg 152, nn. 46-58) e che, oltre a quanto sopra descritto questo tipo di habitat venga reinserito nelle rimanenti parcelle della proprietà a coprire una superficie pari ad almeno il 50% delle aree non utilizzate dall'intervento edilizio (escludendo da questo computo le superfici di cui alla prescrizione precedente);
 - sia inoltre prevista la rinaturalizzazione del rimboschimento a Pini d'Aleppo e Cipressi argentati, vista anche la presenza nelle vicinanze di resti della vegetazione originaria a roverella meridionale;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
 - Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
 - Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 maggio 2004, n. 171

Procedura di V.I.A. - Ditta Sacco Salvatore di S. Vito dei Normanni - Richiesta Valutazione impatto ambientale per apertura di cava - Loc. "Mascava" - agro di Brindisi.

L'anno 2004 addì 12 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 24.9.2003 la ditta Sacco Salvatore, con sede in S. Vito dei Normanni alla Contrada Viticina, ha riproposto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, una nuova istanza per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale progetto e S.I.A. per la coltivazione di una cava, sita in località "Mascava" dell'agro di Brindisi ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 39 particelle n. 7 e 244;
- con nota prot. n. 9821 del 13.11.2003, questo Settore ha, tra l'altro, invitato:
 - la ditta proponente, dapprima, a depositare copia degli elaborati del progetto e del SIA anche presso le altre amministrazioni interessate alla Procedura di VIA e, successivamente, a trasmettere copia degli elaborati del SIA su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito;
 - il Sindaco ed il Presidente della Provincia di Brindisi ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 1789/79753 il Comune di Brindisi ha fatto rilevare, tra l'altro, che era necessario acquisire copia delle pubblicazioni di rito prima di esprimere apposito parere in merito all'intervento;
- con nota del 10.11.03 la ditta istante ha trasmesso

copia delle pubblicazioni di rito e copia delle note con cui aveva provveduto al depositato degli atti presso le altre amministrazioni interessate a questa procedura;

- con nota del 10.12.2003 la stessa ditta ha trasmesso, tra l'altro, copia del supporto magnetico dell'elaborato del SIA;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 28.4.2004, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto esprimere il seguente parere:

“..... omissis.. Nelle sedute del 15.04.2003 e 29.04.03, il Comitato di V.I.A. si è espresso negativamente sulla proposta della ditta Sacco Salvatore di apertura di una cava in località Mascava in agro di Brindisi per le seguenti motivazioni:

 - non è stata eseguita un'adeguata analisi della qualità ambientale;
 - non sono stati valutati sufficientemente gli effetti dell'attività estrattiva, in particolare delle tecniche di coltivazione, sulle componenti ambientali coinvolte;
 - non sono stati valutati gli effetti dell'uso dell'esplosivo sul distributore di carburante, sulle abitazioni, sul traffico della S.S. 16;
 - le misure di mitigazione degli impatti risultano inadeguate;
 - non sono stabiliti i tempi di realizzazione del recupero ambientale;
 - non convince il tipo di recupero proposto che prevede il ritombamento della cava per uno spessore di 4,5 m. con materiale di sfrido proveniente dall'estrazione della calcarenite e del calcare della cava in oggetto. Infatti, il quantitativo di tale materiale ammonterebbe a 346.275 mc, di cui non si fa cenno nel piano di coltivazione e che rappresenterebbe circa il 17% del materiale estratto.

In data 24.9.2003 la suddetta ditta ha riproposto il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava nella stessa località allegando la nota di

trasmissione all'Ufficio Minerario di Brindisi della documentazione integrativa.

Non sono allegati, invece, i richiesti pareri del Comune e della Provincia di Brindisi, anche se il comune, con nota di Prot. 1789 del 04.11.03, ha evidenziato che il termine di 60 gg. per l'espressione del parere di competenza sulla compatibilità ambientale del progetto di che trattasi decorre dalla data delle pubblicazioni sui quotidiani e sul BURP della Regione.

Avendo la ditta dato notizia in data 4.12.03 dell'avvenuta pubblicazione in data 30.10.03, a tutt'oggi sono decorsi i 60 gg. a disposizione del comune e della Provincia di Brindisi per l'espressione dei relativi pareri in merito.

La ditta in oggetto, recependo le osservazioni fatte in precedenza, evidenzia che nel nuovo progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava:

- 1) viene eliminato l'uso dell'esplosivo per la coltivazione dei livelli di calcare;
- 2) la coltivazione ed il recupero della cava vengono eseguite contestualmente e secondo quattro fasi della durata di cinque anni ciascuna;
- 3) è previsto un recupero di tipo naturalistico per le scarpate e le fasce di rispetto, e di tipo agricolo (seminativo) per il fondo cava;
- 4) è prevista l'installazione di un triplice filare di alberi d'alto fusto lungo la recinzione dell'area di cava quale misura di mitigazione degli impatti derivanti dalla diffusione di polveri e rumore.

In virtù di quanto sopra, si può esprimere parere favorevole in merito alla VIA dell'intervento proposto. omissis ...”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole, di Valutazione d'Impatto Ambientale, alla coltivazione di una nuova cava, sita in località "Mascava" dell'agro di Brindisi ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 39 particelle n. 7 e 244, proposta dalla ditta Sacco Salvatore, con sede in S. Vito dei Normanni alla Contrada Viticina, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.4.2004 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento deve essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 maggio 2004, n. 172

Procedure di V.I.A. - Ditta Codaedil srl di Giovinazzo - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per apertura cava di pietra calcarea - Loc. "Parco della Volpe" - agro di Giovinazzo.

L'anno 2004 addì 12 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con istanza del 2.4.2003 la ditta CODAEDIL srl, con sede in Giovinazzo alla Via Bari n. 1109/G, ha richiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la Valutazione di Impatto Ambientale per l'apertura di una cava di pietra calcarea da frantoio, sita in località "Parco della Volpe" dell'agro di Giovinazzo e contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa 3 2 ptcc. nn. 129 - 130 - 131 - 132 e fg. 36 ptcc. nn. 23 - 198 ed ha inviato gli elaborati dello Studio d'Impatto Ambientale e del progetto;
- con nota prot. n. 8040 del 18.9.2003, questo Settore ha invitato:
 - la ditta istante a far pervenire copia degli elaborati del SIA su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito;
 - il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Giovinazzo ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 28.9.03 il tecnico progettista della cava ha trasmesso, per nome e per conto della ditta in argomento, copia delle pubblicazioni di rito e copia dell'elaborato del SIA su supporto magnetico;
- in data 12.12.2003 il Comitato Regionale per la VIA, esaminata la documentazione agli atti, si è così espresso: "..... omissis.. Il progetto in esame riguarda l'apertura di una cava, in parte già esi-

stente, per la produzione di inerti calcarei su dei terreni ubicati in località "Parco della Volpe", in agro di Giovinazzo, riportato nel NCT al foglio 32, particelle 129, 130, 131 e 132 ed al foglio 36, particelle 32 e 23.

Le particelle 129 - 130 - 131 sono attualmente adibite ad oliveto.

Sull'area d'intervento non sussistono vincoli di alcun genere; essa è cartografata dal PUTT/p come ambito "E" di "valore normale" e come "zona agricola" dagli strumenti urbanistici attualmente in vigore.

La cava, del tipo a "fossa", occuperà una superficie di 9.300 mq da essa, conferendo alle pareti definitive una morfologia a gradoni di altezza massima di 16 m e pedata di 5 m potranno essere estratti circa 158.000 mc di calcare, avendo progettato un approfondimento di circa 24 m. dal p.c. Come recupero ambientale è previsto soltanto il parziale colmamento del fondo cava (circa 5 m) col materiale di scarto, costituito dal cappelliccio, ed il successivo impianto di un oliveto.

Relativamente al progetto, si osserva che:

1. Non sono rispettate le norme di legge relative alle distanze degli scavi dai confini dell'altrui proprietà e dalle strade.
2. L'area di cava deve essere opportunamente recintata.
3. A ridosso della recinzione deve essere prevista una barriera arborea che attenui la diffusione del rumore e delle polveri provenienti dalla cava.
4. Non è indicata alcuna viabilità interna alla cava (rampe di discesa, rampe di accesso ai gradoni ecc.)
5. Non sono indicati il numero e la destinazione degli alberi d'ulivo che dovranno essere rimossi per consentire la coltivazione della cava.
6. A fine coltivazione, deve essere previsto un recupero di tipo naturalistico per le fasce di rispetto intorno alla cava (ove possibile) e per i ripiani dei gradoni mediante la piantumazione di essenze arbustive autoctone.

Lo studio d'impatto ambientale è carente per quanto i punti a), c), e), h), j) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 11/2001.

Pertanto, non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale, si consiglia di integrare il progetto in oggetto ed il relativo S.I.A. con quanto sopra indicato, Si richiede, inoltre, che al suddetto S.I.A. sia allegato l'ATLANTE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA del PUTT/p relativo all'area d'intervento.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata L.R. n. 11/2001, insieme con il SIA deve essere presentato il progetto dell'intervento proposto. ..omissis ..."

- con nota prot. n. 22595/25938 del 3.11.2003 il Comune di Giovinazzo a riguardo ha così comunicato: la zona nella quale ricade la cava di che trattasi non è sottoposta a specifici vincoli di competenza comunale";
- con nota prot. n. 11289 del 22.12.2003, in virtù di quanto rilevato dal Comitato per la VIA, sono state chieste alla Ditta CODAEDIL integrazioni a riguardo dell'intervento;
- con nota del 23.1.2004 il tecnico della progettista ha trasmesso, in nome e per conto della ditta proponente, documentazione integrativa in riscontro alla succitata nota prot. n. 11289/2003;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 28.4.2004, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto esprimere il seguente parere: "... omissis ... In data 12.12.03, il Comitato per la Valutazione d'impatto Ambientale ha esaminato il progetto per l'apertura di una cava per la produzione di inerti calcarei sui terreni ubicati in località "Parco della Volpe", in agro di Giovinazzo, proposto dalla ditta CODAEDIL di Giovinazzo.
In quella seduta il Comitato aveva osservato che:
1) Non erano rispettate le norme di legge relative alle distanze degli scavi dai confini dell'altrui proprietà e dalle strade.
2) L'area di cava doveva essere opportunamente recintata.

- 3) A ridosso della recinzione doveva essere prevista una barriera arborea per attenuare la diffusione del rumore e delle polveri provenienti dalla cava.
- 4) Non era indicata alcuna viabilità interna alla cava (rampe di discesa, rampe di accesso ai gradoni ecc.)
- 5) Non erano indicati il numero e la destinazione degli alberi d'ulivo da rimuovere per consentire la coltivazione della cava.
- 6) A fine coltivazione, doveva essere previsto un recupero di tipo naturalistico per le fasce di rispetto intorno alla cava (ove possibile) e per i ripiani dei gradoni mediante la piantumazione di essenze arbustive autoctone.
- 7) Lo studio d'impatto ambientale era carente per quanto i punti a), c), e) h), j) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 11/2001.

ed aveva invitato la ditta proponente ad integrare il progetto ed il relativo SIA con quanto sopra indicato.

In data 27.7.04 il dott. Luigi Buttiglione, in nome e per conto della ditta CODAEDIL, ha presentato le richieste integrazioni.

Esaminate le integrazioni, ritenute esaustive, il Comitato esprime parere favorevole in merito alla Valutazione d'impatto Ambientale del progetto di apertura di una cava di pietra calcarea da frantumazione in località "Parco della Volpe", in agro del Comune di Giovinazzo, proposto dalla ditta CODAEDIL s.r.l. con l'unica avvertenza che le tavole di variante n. 1-2-3, datate 21 gennaio 2004 ed a firma del dott. geol. Luigi Buttiglione, dovranno essere consegnate all'Ufficio Minerario competente, al Comune di Giovinazzo ed alla Provincia di Bari, poiché parte integrante del progetto ... omissis...";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole, di Valutazione d'Impatto Ambientale, all'apertura di una cava di pietra calcarea da frantoio, sita in località "Parco della Volpe" dell'agro di Giovinazzo e contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa 32 ptcc. nn. 129 - 130 - 131 - 132 e fg. 36 ptcc. nn. 23 - 198, proposta dalla ditta CODAEDIL sri, con sede in Giovinazzo alla Via Bari n. 1109/G, in conformità con quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.4.2004 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento deve essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Giovinazzo;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 maggio 2004, n. 177

Procedura di V.I.A. - Ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento del villaggio turistico Santostefano - loc. Santo Stefano - Comune di Vieste - Prop. Vieste Santostefano s.r.l.

L'anno 2004 addì 13 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10236 del 27.12.2002 la S.r.l. Santostefano S.r.l., tramite l'Arch. Lorenzo Bergomi - Via Emilio Motta, 17 - Milano - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento del villaggio turistico SANTOSTEFANO in località Santo Stefano, nel comune di Vieste;
- con nota prot. n. 91 del 14.01.2003, il Settore Ecologia invitava il proponente a trasmettere la pratica di che trattasi alle amministrazioni interessate ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Vieste, Provincia di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Con successiva nota n. 5627 del 01.07.2003, il Settore Ecologia sollecitava quanto richiesto;
- con nota prot. n. 6315 del 28.07.2003, il Settore Ecologia, a seguito delle decisioni prese dal Comitato Reg.le per la V.I.A. nella seduta del 09.07.2003, invitava il proponente a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali in merito all'intervento di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 7335 del 12.08.2003, il Parco Nazionale del Gargano trasmetteva il parere di competenza, dal quale si evinceva che Il Comitato esprime parere favorevole di massima alla sola ristrutturazione e riqualificazione del Villaggio, rimanendo al di sopra della strada attigua alle esistenti unità abitative contraddistinte con la lettera "C". Al contrario si nutrono forti perplessità riguardo al consistente ampliamento previsto, da localizzarsi a valle dell'attuale villaggio, in quanto trattasi di area boscata da preservarsi...";
- con nota acquisita al prot. n. 8360 del 30.09.2003, la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota del 21.11.2003 il Comune di Vieste trasmetteva il parere favorevole al progetto di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 196 dell'08.01.2004 il proponente trasmetteva le integrazioni richieste e con successiva nota prot. n. 917 del 29.01.2004 inviava le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 90 del 07,08.2003, sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" e sul quotidiano locale "Paese Nuovo", entrambi del 18.06.2003;
- il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.2002, esaminati gli atti e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

L'intervento prevede la ristrutturazione, la riqualificazione e l'ampliamento del villaggio turistico ubicato in agro di Vieste in località Santo Stefano, alla insegna "SANTOSTEFANO"

Il progetto è presentato ai sensi della Legge n. 3 del 20/01/98 e riproposto ai sensi del D.P.R. 440/2000 con tavole d'aggiornamento allegati al S.I.A.

Descrizione e dati di progetto

Lo stato di fatto risulta approvato a seguito di concessione edilizia in sanatoria n. 13978 del 30/11/1994 così come desunto dalla relazione tecnica allegata al progetto. La zona interessata

dall'intervento è soggetta ai seguenti vincoli:

1. Vincolo paesaggistico ex legge 1497/39, e N. 431/85;
2. Vincolo sismico ai sensi del D.M. 21/01/81 con grado di sismicità S=9;
3. Nel PUTT l'intervento ricade in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C" per la maggior parte, e in ambito esteso di valore relativo
4. Vincolo di Parco Nazionale del Gargano in zona 2 Legge 394/91 e D.P.R. 18/05/2001 come Zona di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione

Specificamente l'intervento prevede (vedi tab. 1-2-3 in relazione tecnica illustrativa del progetto) le seguenti opere:

Ricettività

1. n. 85 unità abitative (Locale utenze insediabili n. 343) così divise:
 - 1 unità a schiera ad un solo piano mq. 44,15
 - 4 unità a schiera ad un solo piano mq. 214,90
 - 8 unità a schiera ad un solo piano mq. 347,58
 - 4 unità a schiera ad un solo piano mq. 173,16
 - 26 unità a schiera a due piani mq. 1159,26
 - 17 unità a schiera a due piani mq. 757,97
 - 25 unità a schiera a due piani mq. 1114,65
 - totale unità 85 mq. 3811,67**
2. ristrutturazione mq. 907,54
3. ampliamento mq. 28,71
- totale delle superfici oggetto di interventi mq. 4.747,92**

Servizi

4. Servizi reception-direzione-ufficio-locale animatori mq. 87,60

5. Servizi: bar e cabina di regia della discoteca: mq. 14,85
- totale mq 112,45**

Esaminata la documentazione progettuale, lo studio d'impatto ambientale e gli atti integrativi trasmessi in data 08/01/2004 si evince che:

L'intervento di che trattasi. si inserisce in un Habitat storico costituito, che vede la presenza di aree boscate con caratteristiche naturaliformi di grande valore e importanza.

Gli effetti dell'edificazione proposta potrebbero quindi determinare notevoli Modificazioni dell'Habitat esistente.

Tanto si evince nella Tavola relativa alle essenze da spiantare e ripiantumare, che presenta ben 28 tipi di essenze arboree diverse, comprese in un'area fitta e ristretta, che come detto fa parte di una zona soggetta a vincolo di Parco di forte valore naturalistico, paesaggistico e culturale.

Infatti l'area presenta molti vincoli relativi alla ex legge 1497/39, e 431/85 oltre a quelli prescritti dalla Parco Nazionale del Gargano (distanza dai boschi macchia., catasto delle grotte, segnalazioni dei beni architettonici e archeologici, vincoli faunistici, ambiti estesi PUTT ecc.) che il progetto di ampliamento non rispetta specialmente alle distanze e alla presenza delle aree boscate.

Si ritiene utile rilevare che l'Ente Parco del Gargano ha espresso parere favorevole all'intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'esistente, mentre in modo dubbioso, (oltrechè vago), ha espresso forti dubbi per l'intervento di ampliamento, che la nota relativa al parere espresso dal Parco, testualmente recita: "Si nutrono forti perplessità riguardo al consistente ampliamento previsto, da localizzarsi a valle dell'attuale villaggio, in quanto area Boscata da preservarsi", rimandando la decisione definitiva del parere anche in funzione delle determinazioni di codesto comitato.

Inoltre si evidenzia ancora che in merito alla perimetrazione e alla individuazione dei territori costruiti derivanti dall'applicazione dell'art. 1.03 - punto 5.3, è in itinere un ricorso al TAR avanzato il 5 febbraio 2004 da parte del Comune di Vieste che contesta le prescrizioni della Regione Puglia - Assessorato Urbanistico e Assetto del

Territorio - contenute nella nota del 28 novembre 2003, con prot. 12552/00P/Fg, che non condive l'individuazione dei territori costruiti così come effettuata dal comune di Vieste.

- pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comitato Reg.Ie per la V.I.A. ritiene di esprimere parere sfavorevole all'intervento di ampliamento che prevede una notevole edificazione e nuovi volumi in una zona soggetta a vincolo di area boscata, viceversa il parere è favorevole all'intervento di ristrutturazione e riqualificazione del villaggio relativamente alle costruzioni esistenti e alle manutenzioni delle infrastrutture e della viabilità da realizzarsi con un progetto organico che tenga conto dell'ambiente in cui il villaggio è ubicato e sia preventivamente approvato dall'Ente Parco in merito ai materiali da impiegare nella ristrutturazione;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004. parere sfavorevole alla compatibilità

ambientale per l'intervento di ampliamento del villaggio turistico SANTOSTEFANO in località Santo Stefano, nel comune di Vieste, e parere favorevole all'intervento di ristrutturazione e riqualificazione dello stesso villaggio relativamente alle costruzioni esistenti e alle manutenzioni delle infrastrutture e della viabilità, proposti dalla S.r.l. Santostefano S.r.l., tramite l'Arch. Lorenzo Bergomi - Via Emilio Motta, 17 - Milano -, purchè la ristrutturazione e la riqualificazione si realizzi con un progetto organico che tenga conto dell'ambiente in cui il villaggio è ubicato e sia preventivamente approvato dall'Ente Parco in merito ai materiali da impiegare nella ristrutturazione;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 maggio 2004, n. 178

Procedura di V.I.A. - Complesso turistico, sportivo e alberghiero di tipologia "beauty farm" loc. Piano Piccolo - Comune di Vieste - Prop. Sig.ra Pupillo Manuela.

L'anno 2004 addì 13 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10065 dell'11.12.2002 la Sig.ra Pupillo Manuela, tramite l'Ing. Giuseppe Armellino - Piazza Garibaldi, 8 - Vieste (Fg) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un complesso turistico, sportivo ed alberghiero di tipologia "beauty farm" in località Piano Piccolo, nel comune di Vieste;
- con nota prot. n. 10188 del 19.12.2002, il Settore Ecologia richiedeva al proponente copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Vieste, Provincia di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8746 del 15.10.2003, il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni, avvenute sul BURP n. 103 dell'11.09.2003, sul quotidiano nazionale "Corriere della Sera" e sul quotidiano locale "Corriere del Mezzogiorno", entrambi dell'11.09.2003;
- con nota acquisita, al prot. n. 11116 del 16.12.2003, la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. proposto di handicap;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo

quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;

- il Comitato Reg.le V.I.A., nella seduta del 28.04.2004, esaminati gli atti e valutata la documentazione tecnica ha rilevato quanto segue:

L'intervento prevede la REALIZZAZIONE un complesso Turistico Sportivo e Alberghiero di tipologia "BEAUTY FARM" in agro di Vieste alla località "PIANO PICCOLO, Il progetto è presentato ai sensi della L.R. P. n. 3/98 e n. 8/98 e comporterà una variante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98.

Descrizione e dati di progetto

Dallo studio di impatto ambientale presentato si desume che luoghi oggetto dell'intervento sono ubicati a circa 7 Km da Vieste in zona urbanistica "E3" "Agricola" coltivata a oliveto. L'ambiente fisico immediatamente circostante la zona interessata, rileva un alto valore naturalistico con presenza di varie specie arboree tipiche della macchia mediterranea (pini d'Aleppo, ulivi secolari, lentisco, Ginepro ecc.). Nello specifico l'area interessata dal progetto si presenta fitta di alberi di ulivo le cui caratteristiche dimensionali ed in termini di età non sono precisate nel SIA.

Vincoli citati nel SIA:

1. Vincolo sismico ai sensi della legge 64/74 e succ. mod. ed integrazioni;
2. Vincolo di Parco Nazionale del Gargano in zona 2 Legge 394/91 e D.P.R. 18/05/2001 come Zona di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;
3. Vincoli ex legge 1497/39 e n. 431/85.
4. PUTT : ambito distinguibile di tipo "C" e "D".

Lo studio non riporta nessuna indicazione rispetto agli ambiti estesi (tit. II) e distinti (tit. III) previsti dal PUTT e in merito ai Vincoli:

1. paesaggistico ex legge 497/39, e n. 431/85;
2. ex legge 1497/39;

3. Vincoli e segnalazioni architettoniche archeologiche legge 1089/39;
4. Decreto Galasso;
5. Vincoli Faunistici;
6. Geomorfologia;
7. Catasto delle grotte;
8. Usi civici;
9. Idrografia superficiale;
10. Geomorfologia;

Nello specifico l'intervento prevede le seguenti opere:

1. n. 68 camere in albergo con tre piani fuori terra mq. 2.014;
2. Piscina olimpionica;
3. Campo sportivo. oltre alle urbanizzazioni primarie e secondarie. Esaminato lo studio d'impatto ambientale si evince che: Lo studio d'impatto ambientale non definisce in modo dettagliato i seguenti aspetti:
 - Non sono sufficientemente analizzate gli aspetti inerenti le caratteristiche ambientali (tutte le componenti ambientali sono accennate in modo sintetico senza il supporto di dati di tipo scientifico-statistico);
 - Non sono approfonditi sufficientemente gli impatti potenziali delle varie componenti; o Non risultano nello studio sintesi- conclusive contenente l'elaborazioni di dati acquisiti secondo criteri i matematici usuali (ad es. matrici matematiche) degli impatti potenziali significativi;
 - Non è riportato in modo dettagliato l'ubicazione degli alberi di ulivo da spiantare e lo studio non è corredato da elaborati grafici e fotografici di dettaglio ma solo alcune e poco chiare fotografie della zona ad uliveto interessata dall'intervento. Inoltre non viene specificato ove saranno reimpiantati gli alberi spiantati. Detto approfondimento si ritiene fondamentale visto il valore ambientale della zona già soggetta a vincolo di Parco con forte valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
 - Gli allegati grafici relativamente ai vincoli non sono sufficienti e non si fa alcuna menzione della natura e/o esistenza degli altri vincoli di cui al punto 2. della presente, soprattutto in ambito Putt.

- Nell'istanza non presenti pareri o autorizzazioni di enti locali all'uopo preposti;
- ciò stante, il Comitato Regionale per la V.I.A., ritenendo carenti lo studio e gli atti presentati, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresso in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un complesso turistico, sportivo ed alberghiero di tipologia "beauty farm" in località Piano Piccolo, nel comune di Vieste, proposto dalla Sig.ra Pupillo Manuela, tramite l'Ing. Giuseppe Armellino - Piazza Garibaldi, 8 - Vieste (Fg) -;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso

nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili si della L.R. 28/01;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 maggio 2004, n. 179

Procedura di V.I.A. - Ditta Di Lascia Nobile di Foggia - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di sabbia e ghiaia - Loc. "Torrente Cervaro - Giardino" - Agro di Foggia.

L'anno 2004 addì 17 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota dello 8.8.2003 la ditta Di Lascia Nobile, con sede in Foggia alla Piazza Umberto Giordano n. 37, ha proposto istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Procedura di V.I.A. l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, sita in località. "Torrente Cervaro - Giardino" nell'agro di Foggia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 194 particella n. 460

- 467 - 468 - 477, ed ha trasmesso lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto;

- con nota prot. n. 8234 del 29.9.2003, di questo Settore, sono stati invitati:
 - la ditta proponente a far pervenire copia degli elaborati del SIA su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito;
 - il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Foggia ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 13.11.03 il tecnico progettista ha trasmesso, per conto della ditta proponente, copia delle pubblicazioni e l'elaborato dello S.I.A. su supporto magnetico ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 28.4.2004, ha, esaminato tutta la documentazione agli atti ed ha rilevato quanto segue: "... omissis ... Il progetto in esame riguarda l'ampliamento (circa 13.5 Ha) di una cava esistente (circa 4.5 Ha) regolarmente autorizzata con decreto n. 593/88 del presidente della Giunta Regionale.

I terreni oggetto di coltivazione n'cadono mi località "Torrente Cervaro" in agro del Comune di Foggia e rientrano in un ambito "C" del PUTT/p della Regione Puglia, mentre quelli mi ampliamento sono compresi in un ambito "E". Tutta l'area, però, è compresa in un Sito d'importanza Comunitaria (SIC).

La cava sarà profonda circa 10 m dal p. c. e presenterà pareti finali inclinate di circa 45° ed interrotte a metà da un gradone intermedio della larghezza di circa 3 m.

Al ritmo estrattivo di circa 100.000 mc/anno la durata della coltivazione dovrebbe essere di 20 anni.

Come recupero ambientale è prevista la "piantumazione di essenze erbacee sui fronti e piantumazione di alberi di alto fusto sulle pedate e sui terreni a monte dello scavo".

E piano di coltivazione della cava si riduce ad un'unica tavola grafica, dove peraltro non è indicata neanche la rampa di accesso alla cava, e ad alcune sezioni.

Non esiste il progetto esecutivo del recupero ambientale della cava, ridotto alla illustrazione di un particolare. Non è stata eseguita alcuna analisi dei costi del recupero ambientale che è stato stimato forfaitariamente in 40.000 □ quando, mediamente, quello effettivo si aggira intorno a 15.000 □/ettaro di cava recuperata.

Al progetto è allegata una relazione geologico-giacimentologica, peraltro a firma dell'ingegnere progettista, dove non si fa cenno alle locali caratteristiche idrogeologiche quando, dalla descrizione della stratigrafia, è verosimile la presenza di una falda superficiale che dovrebbe essere intaccata dagli scavi.

Nello Studio d'Impatto d'Ambientale, tanto generico da essere valido per qualsiasi cava del Tavoliere, non si prende mai in considerazione l'appartenenza dell'area di cava ad un Sito d'Importanza Comunitaria anche se si sostiene che è necessario eseguire la Valutazione d'Incidenza Ambientale. Al contrario, la L.R. n. 11/2001 ed il D.P.R. 357/97 per gli interventi in aree SIC e/o ZPS assoggettati alle procedure di VIA non richiedono tale valutazione. Pur tuttavia, per tali progetti 'Iá valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G " (art. 6 del DPR n. 120/03).

In virtù di quanto sopra, il Comitato esprime parere negativo sull'investimento proposto omissis

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, all'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, sita in località "Torrente Cervaro Giardino" dell'agro di Foggia ed identificata nel N. C.T. al foglio di mappa n. 194 particella n. 460 467 - 468 - 477, proposto dalla ditta Di Lascia Nobile, con sede in Foggia alla Piazza Umberto Giordano n. 37, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la WA, nella seduta del 28.4.2004, e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- Il presente provvedimento deve essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Foggia;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 maggio 2004, n. 180

Procedura di V.I.A. - Ditta Cava Due Marmi

s.r.l. di Statte - Valutazione Impatto Ambientale per prosecuzione lavori di coltivazione di cava - Loc. "La Feliciolla" - Agro di Statte.

L'anno 2004 addì 17 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 24.6.2003 la ditta Cava Due Mari s.r.l., Con sede in Statte alla Strada per Statte Km. 5, ha proposto l'istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a procedura di V.I.A. lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto per la prosecuzione della coltivazione della cava sita in località "La Feliciolla" del Comune di Statte contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 116 particelle nn. 30, 31 e 78; ed ha trasmesso;
- con nota prot. n. 32199 del 29.7.2003, la Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale, giusto verbale n. 85, aveva ritenuto opportuno esprimere il seguente primo parere: "... omissis... preliminarmente in C.T. ritiene che la cava ricade nell'area perimetrale ad elevato rischio ambientale, pertanto si chiede l'integrazione della pratica con le risultanze del Piano di caratterizzazione al fine di poter esprimere parere in ossequio all'art. 11 comma 4 della L.R. 11/2001 ... omissis...";
- con nota dello 11.9.03 la ditta istante a trasmesso copia del verbale di una Conferenza di Servizi tenutasi in data 7.5.2003;
- con nota prot. n. 8224 del 29.9.2003, di questo Settore, sono stati invitati:
 - la ditta proponente a trasmettere copia degli elaborati dello Studio d'Impatto Ambientale su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito;
 - il Sindaco di Statte ed il Presidente della Pro-
- vincia di Taranto ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 30.9.03 il tecnico progettista della cava ha trasmesso, per nome e per conto della ditta, documentazione di aggiornamento;
- con nota del 12.11.03, la stessa ditta ha provveduto alla trasmissione di copia delle pubblicazioni e della copia dell'elaborato dello Studio di Impatto Ambientale su supporto magnetico;
- con nota prot. n. 49042 del 28.11.2003 la Provincia di Taranto ha riferito che il Comitato Tecnico Provinciale, giusto verbale n. 130, aveva ritenuto esprimere questo secondo parere: "... omissis ... vista l'istruttoria dell'Ufficio in merito alla richiesta riportata dall'o.d.g. del 21.11.2003 prot. 7343, vista la documentazione integrata dalla ditta, il C.T. ritiene di non potersi esprimere in quanto le risultanze della Conferenza dei Servizi in data 5.8.2003 presso il Ministero dell'Ambiente non è ancora definitiva in merito allo stato di contaminazione del sito, rientrando lo stesso nella perimetrazione dell'Area a rischio Ambientale ... omissis ...".
- con nota del 9.12.2003 la ditta istante ha notiziato della propria richiesta di un'incontro con il Comitato Tecnico provinciale;
- con nota prot. n. 51762 del 17.12.2003, la Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale a seguito dell'audizione con i rappresentanti della ditta e giusto verbale n. 139/bis espresso quest'ultimo parere: "... omissis ... Il Comitato tecnico, vista la precisazione del tecnico della Cava due Mari srl, esprime il seguente parere di competenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2001: Parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività mineraria, a condizione che vengano acquisite le risultanze sulle indagini si dettaglio del Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.M 471/99 ... omissis ...";
- con nota prot. 12122 del 3 marzo 2004 il responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso copia della determinazione dirigenziale n. 9 del 21.1.2004

con cui si esprimeva il parere di VIA da parte dell'Amministrazione provinciale in conformità all'ultimo parere reso dal C.T. provinciale;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 28.4.2004, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto esprimere il seguente parere:

"... omissis ... La Cava a cielo aperto di proprietà della CAVA DUE MARI sri, è ubicata nell'agro del Comune di Statte (TA) in località "La Feliciolla", a circa 3,5 Km da Statte ed altrettanti da Taranto Rione Tamburi.

La Cava già in esercizio da diversi anni, presenta, come da progetto, una superficie residua sfruttabile di circa 45.000 mq con un volume estraibile di circa 1.900.000 mc. Tale materiale viene venduto all'ILVA ed alla Cementir in misura maggiore, oltre che al mercato locale e provinciale dell'edilizia.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

E' a ridosso della Zona Industriale di Taranto, nonché di importanti insediamenti strategici quali l'ILVA. E' inoltre attigua ad una discarica di tipo 213 in corso di chiusura e di ripristino finale da parte dell'ILVA stessa e di una discarica di tipo 2C in esercizio. Inoltre a poca distanza, in Loc. Mater Grafie, l'ILVA ha in corso di costruzione altre due discariche rispettivamente 213 e 2C.

Tutta l'area pertanto presenta forti risentimenti ambientali in quanto inserita in un ambito fortemente industrializzato e compromesso.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

La Cava in oggetto risulta ubicata nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) nell'AMBITO Territoriale Esteso con valore paesaggistico distinguibile "D" e non presenta altri vincoli. Risultano agli atti due comunicazioni del Comune di Statte con le quali lo stesso esprime parere sfavorevole alla realizzazione di nuove attività estrattive ed ampliamento di esistenti, nel

proprio territorio comunale. L'area della cava rientra all'interno di quella perimetrata come area a rischio ambientale. Risulta che la Ditta istante ha predisposto la Proposta di Piano di Caratterizzazione come previsto dal D.M. 471/99 e che lo stesso sia stato approvato dal Ministero dell'Ambiente Servizio Ri.Bo.

ANALISI DELLO STUDIO Di IMPATTO AMBIENTALE

Il progettista ha evidenziato che:

- L'area ricade in ambito "D" degli ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P.

Nello Studio di Impatto Ambientale sono state valutate le componenti ambientali previste dal DPCM 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377".

PARERE

Dalle Relazioni e dai grafici allegati allo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto segue:

- 1) La richiesta riguarda la prosecuzione di una attività già in esercizio;
- 2) L'area ricade in ambito "D" del PUTT/T;
- 3) Il Punto 3.01 delle NTA del PUTT/P prescrive che "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA".

Pertanto si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava due Mari, a condizione che venga rilasciata dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica ... omissis ..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.4.2004 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che venga rilasciata dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica. Detto parere di V.I.A. riguarda l'attività di prosecuzione della cava, sita in località "La Feliciolla" del Comune di Statte ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 116 particelle nn. 30, 31 e 78, proposta dalla ditta Cava Due Mari s.r.l. con sede in Statte Strada per Statte Km. 5;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento deve essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Statte;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28101 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 maggio 2004, n. 181

Procedura di V.I.A. - Ditta Barletta Paolo di Putignano - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava - Loc. "Pezza Procaccia" - Agro di Putignano.

L'anno 2004 addì 17 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 30.10.2002 la ditta Barletta Paolo, con sede in Putignano Strada Comunale "Pezza Procaccia", ha proposto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento di una cava, sita in località "Pezza Procaccia" dell'agro di Putignano e contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 28 e 35, presentando SIA e progetto;
- con nota del 12.2.03 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 2339 del 3.3.2003, questo Settore ha invitato il Sindaco di Putignano ed il Presidente della Provincia di Bari ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- in data 23.7.2003 il Comitato Regionale per la VIA, esaminata la documentazione agli atti, ha rilevato quanto segue: ".....Omissis Non

viene chiarita dai tecnici l'economicità dell'impresa, cheseppur di natura pressoché artigianale con limiti quantitativi di materiale da estrarre, non tiene assolutamente conto dei costi di ripristino ambientale e dei tempi di ripristino, atteso che le previsioni di un riempimento con materiali provenienti da demolizione attengono ad altra autorizzazione ai sensi del D.L.vo 22/97 e non possono essere in questa sede considerate come una economicità del progetto;

- Non è chiara la rispondenza del progetto a quanto previsto dagli articoli 9 e 15 delle N.T.A. del PRAE; E progetto è carente della documentazione prevista dal Regolamento delle N.T.A del PRAE. ... omissis...".
- con nota prot. n. 6408 del 31.7.2003, in virtù di quanto rilevato dal Comitato per la VIA, sono state richieste alla Ditta proponente integrazioni a riguardo dell'intervento;
- con nota del 23.1.2003 la stessa Ditta ha trasmesso le richieste integrazioni;
- con nota del 29.3.2004 il Tecnico progettista della ditta Barletta, ha ritenuto opportuno trasmettere ulteriore documentazione integrativa;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 28.4.2004, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto esprimere il seguente parere:
"..... omissis... La richiesta della ditta Barletta Paolo è inerente l'ampliamento di una cava di calcare nel territorio comunale di Putignano (Ba). L'attività è in essere dal 1962 e successivamente volturata nel 1978.

IL PROGETTO

La cava è destinata all'estrazione di materiali calcarei destinati a lavorazione pressoché artigianale (manufatti scolpiti o lavorati con strumenti a basso impatto).

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI

Non sono agli atti i pareri di competenza della provincia di Bari e del Comune di Putignano. L'area non è interessata da alcun vincolo di natura ambientale negli Ambiti Distinti del PUTT/P salvo che rientrare in un'area in cui vi è presenza di elementi geomorfologici (Cfr Tavola "geomorfologia). Rientra invece in ambito Esteso "B" del PUTT/P.

PARERE DEL 23.7.2003

Il parere precedente richiedeva il chiarimento dei seguenti punti:

1. L'economicità dell'intrapresa "che seppur di natura pressoché artigianale con limiti quantitativi di materiali da estrarre, non tiene assolutamente conto dei costi di ripristino ambientale e dei tempi di ripristino, atteso che le previsioni di un riempimento con materiali provenienti da demolizione, attengono ad altra autorizzazione ai sensi del D.L.vo 22/97 e non possono essere in questa sede considerate come una economicità del progetto.
2. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2.01 delle N.T.A del PUTT/P, atteso che l'area ricade in ambito "B" del PUTT/P e che si trova a cavallo di evidenti emergenze geomorfologiche (TAV n. 36 Comune di Putignano - Geomorfologia, allegata alla TAV. C di progetto).

INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE IN BASE AL PARERE DEL COMITATO DEL 23-7-2003

E' stata integrata la seguente documentazione e Relazioni e grafici con i quali si chiariscono i punti richiesti.

PARERE

Le considerazioni che scaturiscono dall'analisi della documentazione di progetto e di quella integrativa esaurisce i dubbi in merito all'economicità dell'intrapresa, dimostrando che i ricavi sono sufficienti a coprire i costi di gestione e di ripristino ambientale dell'area. Pertanto si propone il Parere favorevole al Progetto di Ampliamento della Cava di Pietra in Loc. Pezza Procaccia nel Comune di Putignano, così come presentato con la seguente prescrizione: che sia acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 2.01 delle N.T.A. del PUTT/P ... omissis

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11; richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole, di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che sia acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 2.01 delle N. LA. del PUTT/P, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.4.2004 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'intervento di ampliamento della cava, sita in località "Pezza Procaccia" del Comune di Putignano e contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 28 e 30, proposto dalla ditta Barletta Paolo con sede in Putignano S.C. Pezza Procaccia;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento deve essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Putignano;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente,

su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

3. pubblicato sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale; il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 186

Procedura di V.I.A. - Ditta Altieri srl di Lucera - Valutazione Impatto Ambientale per realizzazione cava di misto alluvionale - Loc. "Ripatetta" - Agro di Lucera.

L'anno 2004 addì 20 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 31.7.2003 la ditta Altieri Srl, con sede in Lucera alla Loc. Ponte Carlone SS 160, ha proposto un'istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Procedura di V.I.A. lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto per la realizzazione di una cava di misto alluvionale in loc. "Ripatetta" nell'agro di Lucera ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 119 particelle n. 34 - 3 6 e foglio 129 particelle 4 - 11;
- con nota prot. n. 8038 del 18.9.2003, di questo Settore, sono stati invitati:
 - la ditta proponente a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito e copia degli elaborati dello S.I.A. su supporto magnetico;

- il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco di Lucera ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 19.9.03 la ditta Altieri ha trasmesso le copia delle pubblicazioni e l'elaborato dello S.I.A. su supporto magnetico;
- ad oggi non risulta pervenuta. agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 28.4.2004, ha esaminato tutta la documentazione agli atti e si è così espresso:

“... omissis....”

PROGETTO

La cava a cielo aperto di proprietà della Altieri scavi srl, è ubicata nell'agro del Comune di Lucera. La Cava presenta, come da progetto, una superficie sfruttabile di circa 100.000 mq con un volume estraibile di circa 360.000 mc; Tale materiale verrà venduto per la realizzazione di rilevati stradali.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO, PROGETTUALE, AMBIENTALE.

Tutti e tre gli inquadramenti riportati nella relazione, di SIA non approfondiscono l'esatto impatto della cava sul territorio in cui essa si colloca, in quanto è carente di:

1. Quadro di riferimento programmatico

Non è presente nella pratica presentata:

- Certificato di destinazione urbanistica dell'area o parere del Comune di Lucera;
- Parere della Provincia di Foggia,
- Inquadramento dell'area nel PRAE della Regione Puglia;

2. Quadro di riferimento progettuale

Il progetto manca di sezioni dettagliate in scala adeguata, al fine di potere descrivere la geomorfologia dell'area attuale e futura con il dettaglio del fronte di cava, le tecniche ed il progetto di sistemazione finale, la dimostrazione grafica delle cubature, da sbancare, il piano economico-

finanziario dell'impresa tenendo conto di tutti i costi, compresi quelli di sistemazione finale.

3. Quadro di riferimento ambientale

Questa parte del SIA, la più importante per l'espressione di un parere in merito all'intero intervento è carente dei seguenti dati, necessari ad inquadrare l'ambiente interessato dalla cava con tutte le sue componenti:

- Stato d'uso del territorio almeno per un raggio di 1 Km dall'area (Carta dell'uso del territorio);
- Carta geologica di dettaglio;
- Inquadramento PUTT/p (Ambiti distinti ed estesi) SIC e ZPS;
- Situazione dell'idrografia superficiale dell'area.

PARERE

Pertanto si esprime parere sfavorevole alla realizzazione della cava in agro di Lucera, individuata in catasto ai fogli n. 119 particelle 3 4 e 3 8 e n. 129 particelle 4 e 11 di proprietà della Altieri scavi srl. omissis”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere sfavorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del

28.4.2004 e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'apertura di cava di misto alluvionale, sita in località "Ripatetta" dell'agro di Lucera ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 119 particelle n. 34 - 38, proposta dalla ditta Altieri Srl, con sede in Lucera alla Loc. Ponte Carlone SS 160;

- Il presente provvedimento deve essere:

- notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Lucera;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

- Il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 187

Procedura di V.I.A. - Riqualificazione del villaggio turistico Olivia - Loc. "Lama le Canne" Comune di Vieste - Prop. Gattarella s.p.a.

L'anno 2004 addì 20 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2467 del 02.03.2003 la Gattarella S.p.A., tramite l'Arch. Francesco Forte - Via Madonna della Libera n. 17/D - Vieste (Fg) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la riqualificazione del villaggio turistico "Olivia" in località Lama le Canne, nel comune di Vieste (Fg);
- con nota prot. n. 2753 del 24.03.2003, il Settore Ecologia invitava il proponente a trasmettere lo studio d'impatto ambientale anche su supporto informatico, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 5522 del 27.06.2003 veniva trasmesso quanto richiesto;
- con nota prot. n. 8952 del 21.10.2003, il Settore Ecologia richiedeva al proponente di provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Vieste, Provincia di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 11108 del 15.12.2003, l'Ente Parco Nazionale del Gargano comunicava di aver richiesto al proponente elaborati integrativi;
- con nota del 13.01.2004 il proponente inviava le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 145 dell'11.12.2003, sul quotidiano nazionale "Italia Oggi", e sul quotidiano Ideale. "Quotidiano di Foggia", entrambi del 05.11.2003;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.2002, esaminati gli atti e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

La finalità del progetto è quella di risistemare le fatiscenti unità abitative presenti, riducendo anche il numero dei posti letto (da 620 passano a 540) e migliorare le condizioni generali del sito già esistente, rispettando le indicazioni fornite nella Conferenza di Servizi in data 03.07.2002.

Il progetto prevede la costruzione di 37 unità abitative in sostituzione di quelle esistenti, oltre alle strutture di servizio per una capacità ricettiva di n. 540 posti letto tra campeggio (392) e unità abitative (148).

La zona oggetto dell'intervento, secondo le norme urbanistiche del vigente P.R.G. del Comune di Vieste, rientra nella destinazione di zona Te Turistica esistente -

L'intervento ricade all'interno del Parco Nazionale del Gargano come Zona 2 ed è inserito nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della Direttiva "habitat" 92/43/CP-E (Zone Speciali di Conservazione) rientranti nella rete Ecologica di aree protette NATURA2000, le cui linee strategiche sono rivolte a far coincidere gli obiettivi di conservazione della diversità biologica presente sul territorio con quelli dello sviluppo economico. In riferimento al PUTT l'intervento ricade per la maggior consistenza in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C", in piccola parte in ambito territoriale esteso di valore rilevante "B". La zona dell'intervento è sottoposta inoltre al vincolo sismico con grado di sismicità S=9 ed al vincolo idrogeologico in quanto il villaggio turistico interessa in parte zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23.

Lo studio di impatto ambientale allegato al progetto afferma che non vi sono influenze né alterazioni sull'ambiente circostante, né condizioni di rischio idrogeologico e sismico, né influenze negative sugli ecosistemi presenti, sulla flora e sulla fauna; in definitiva conclude che "L'impatto del progetto sulla totalità delle componenti ambientali coinvolte è risultato trascurabile".

Le condizioni di notevole degrado del villaggio turistico "Olivia" in Vieste che presenta scarsissima manutenzione, come si evince dalla documentazione fotografica, mostrano la necessità di intervenire, per garantire le norme di abitabilità, di sicurezza e di igiene per creare delle condizioni migliori.

Il progetto in oggetto essendo quindi un progetto di riqualificazione che interviene su una realtà già esistente, si propone di effettuare interventi a scopo migliorativo in conformità con le approvazioni e le indicazioni della Conferenza dei servizi e nel rispetto della naturalità dell'ambiente, come peraltro evidenziato dallo stesso Studio di Impatto Ambientale allegato.

Gli interventi sull'ambiente specie in zone SIC dovrebbero essere effettuati con attenzione, coscienza e lungimiranza per evitare di risolvere i problemi a breve provocando invece, danni a lungo termine.

- pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comitato Reg.le per la V.I.A. ritiene di esprimere parere favorevole per il suddetto progetto a condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Servizi in data 03.07.2002 ed anche a tutte le norme previste dalla legislazione vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque e fanghi reflui di scarico;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in

narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la riqualificazione del villaggio turistico "Olivia" in località Lama le Canne, nel comune di Vieste (Fg), proposto dalla Gattarella S.p.A., tramite l'Arch. Francesco Forte - Via Madonna della Libera n. 17/D - Vieste (Fg) -, purchè vengano rispettate le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Servizi in data 03.07.2002 ed anche a tutte le norme previste dalla legislazione vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque e fanghi reflui di scarico;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 188

Procedura di V.I.A. - Ditta CAVED srl di Mesagne - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava - Loc. "Mascava" - Agro di Brindisi.

L'anno 2004 addì 20 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 30.10.2003 la ditta CAVED srl, con sede in Mesagne BR alla Via Nino Bixio n. 54, ha chiesto il riesame del parere negativo di VIA espresso, con determinazione dirigenziale n. 136 del 19 maggio 2003, a riguardo dell'ampliamento della cava di "Calcarenite e calcare" sita in località "Mascava" dell'agro di Brindisi. Detto ampliamento interessa il fg 39 alle particelle (già autorizzate) 320, 326 e 327, per un ulteriore approfondimento della superficie di cava, e la particella (adiacente) 328, per nuova coltivazione;
- con nota prot. 10158 del 25.11.2003, questo Settore ha comunicato che per ottenere il riesame della procedura di VIA bisogna impugnare la determinazione dirigenziale n. 136/2003 con regolare ricorso, proposto nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa. Oppure, qualora la ditta lo ritenesse opportuno poteva proporre nuova procedura di VIA, ai sensi della l.r. 12/4/2001, n. 11;
- con nota prot. 1893/84417 del 18.11.2003 il Comune di Brindisi ha notiziato dell'avvenuto deposito del SIA e del progetto di cava ed ha inoltre comunicato che era necessario acquisire copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito per avviare la procedura e poter così esprimere regolare parere di VIA, con nota del 9.1.2004 la ditta CAVED ed ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 1241 del 5.2.2004, questo Settore ha, tra l'altro, invitato:
 - la ditta istante a trasmettere copia dello Studio Impatto Ambientale trascritto su supporto magnetico;
 - il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Brindisi ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 24.2.1004 la stessa ditta ha trasmesso tutto quanto in precedenza richiesto;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 28.4.2004, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto esprimere il seguente parere:

“omissis...

PREMESSA

Nella presente relazione sono esposti i risultati dello studio effettuato per la valutazione dei possibili effetti sull'ambiente connessi all'Ampliamento dell'attività mineraria di una cava già autorizzata dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85. Il progetto è sottoposto a VIA obbligatoria.

IL PROGETTO

La cava in ampliamento, così come quella già in attività è destinata all'estrazione di inerti calcarenitici e calcarei. La potenzialità di estrazione è di circa 144.500 mc di calcarenite e 679.500 mc di calcare.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il P.R.A.E. iscrive l'area tra quelle dei Bacini di Completamento di dolomie. e calcarei dolomitici. Sono state valutate tutte le componenti ambientali interessate dal progetto e previste dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988; lo schema di SIA è stato altresì redatto in conformità alla LR 11/2001. Tale valutazione risulta essere puntuale ed esaustiva. Non risulta agli atti i nuovi pareri

della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi. La carta dell'uso del suolo indica che l'attività è inserita in un'area di intensa attività estrattiva, per la presenza sia di un Bacino di estrazione previsto dalla Regione Puglia, sia per la qualità dei materiali estratti che sono un basilare supporto all'economia delle costruzioni di tutta la provincia.

PARERE

La lettura della documentazione di progetto e del SIA, la domanda locale di materiali estratti ed il ritorno per l'economia locale, suggerisce l'espressione di un parere di merito FAVOREVOLE, essendo stati approfonditi tutti gli aspetti connessi all'impatto ambientale che la cava in ampliamento possa direttamente o indirettamente provocare e sia al piano di ripristino ambientale che prevede l'insediamento dell'area nel paesaggio agricolo tipico della piana brindisina; la previsione finanziaria di costi e ricavi comprende anche i costi di ripristino ambientale.omissis ”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, al sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto

Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 5.5.2004 e per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'intervento di ampliamento di cava proposto dalla ditta CAVED srl, con sede in Mesagne alla Via Nino Bixio n. 54. Detto intervento riguarda l'ampliamento della coltivazione della cava già esistente sita in località "Mascava" dell'agro di Brindisi ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 39 ed interessa le particelle (già autorizzate) 320, 326 e 327, per un ulteriore approfondimento della superficie di cava, e la coltivazione della limitrofa particella n. 328;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce alcun altro parere e/o autorizzazione prevista per legge e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
- il presente provvedimento deve essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario -, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 189

Procedura di V.I.A. - Riquilificazione del villaggio turistico "Campo Marino" in località Campo Marino - Comune di Maruggio - Prop. Crisma Finanza s.r.l.

L'anno 2004 addì 20 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7093 del 07.08.2003 la Crisma Finanza S.r.l. - Via Principe Amedeo, 46 - Taranto - ha presentato, ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del villaggio turistico "Campo, Marino" in località Campo Marino, nel Comune di Maruggio (Ta);
- con nota prot. n. 7555 del 26.09.2003, il Settore Ecologia richiedeva al proponente di provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Maruggio e Provincia di Taranto) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 9.584 del 06.11.2003, il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni, avvenute sul BURP n. 118, sul quotidiano nazionale "Messaggero" e sul "Quotidiano locale "Quotidiano di Tararito". Con la stessa nota trasmetteva le copie delle istanze di trasmissione del progetto alla Provincia di Taranto ed al Comune di Maruggio;
- con nota acquisita al prot. n. 919 del 29.01.2004, - l'Amministrazione Provinciale di Taranto comunicava di aver richiesto integrazioni al proponente in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 2962 del 18.03.2004, la società proponente trasmetteva per conoscenza al Settore Ecologia la nota di trasmissione delle integrazioni richieste; con nota acquisita al prot. n. 4210 del 23.05.2004, la Provincia di Taranto ribadiva, nonostante le integrazioni trasmesse dalla ditta istante, la mancanza

di documentazione e si riservava di esprimere il parere definitivo dopo la presentazione di detta documentazione;

- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.2004, esaminata la documentazione progettuale e lo studio d'impatto ambientale ha rilevato quanto segue:

Manca una planimetria d'insieme di area vasta che riporti le principali direttrici viarie che consentono l'accesso alla costruende, struttura al fine di valutare l'entità dell'incremento di traffico indotto dalla stessa ed i relativi impatti anche in considerazione dell'importanza dell'intervento. Non risulta effettuata la vincolante verifica, in riferimento alla richiesta variante urbanistica, prevista dall'art. 51, comma d), della L.R. 56/80. Manca una rappresentazione planivolumetrica dell'intervento che consenta una valutazione degli impatti visivi anche in riferimento all'edificato esistente; comunque la previsione di PdF che consente per strutture alberghiere altezze sino a 16 mt. a ridosso della fascia costiera appare datata e non conforme agli attuali indirizzi di tutela ambientale.

L'intervento Putt/P ha posti limiti rigorosi di tutela delle fasce costiere consentendo l'edificabilità solo a partire dall'area tra i 200 ed i 300 mt. dal confine del demanio marittimo, insieme ad altre prescrizioni, per un'altezza massima di mt. 7.00; ora appare non più assentibile, subito dopo i 300 mt. dal confine demaniale, portare l'altezza degli edifici sino a ben 16 mt. poiché ciò determina un impatto visivo non tollerabile.

Si evidenzia peraltro che gli indici pianovolumetrico del PdF, si ripete datato e non confortato dall'adeguamento alle intervenute norme di tutela, rappresentano sempre la previsione di massimo utilizzo, e possono essere -adeguatamente ridimensionati specie per motivazioni di tutela paesistico-ambientale.

Non risulta allegata né al progetto, né alla VIA, una adeguata documentazione fotografica.

Manca l'obbligatorio elaborato, previsto dall'art. 4.03 delle N.t.a. del Putt/P della "Verifica di compatibilità paesaggistica" anche se lo stesso risulta poi trattato nella VIA.

L'esame delle tavole degli "ambiti distinti" del Putt/P evidenziano, pur non essendo stata riportata puntualmente la localizzazione dell'intervento sulle stesse (vi è solo una indicazione di massima con un cerchietto):

- a) La Tavola della Geomorfologia indica la presenza di un "ciglio di scarpata" nell'area oggetto di intervento per il quale valgono i "Regimi di tutela" di cui all'art. 3.09.3 e le "Prescrizioni di base" di cui all'art. 3.09.04. Tale emergenza geomorfologia non compare nelle tavole progettuali e, considerando le tutele che richiede, va rappresentata sulle planimetrie di progetto in scala adeguata, potendo condizionare pesantemente l'intervento.
- b) La tavola Boschi-Macchie-Biotopi indica la presenza di un biotopo per il quale valgono i "regimi di tutela" di cui, all'art. 3.10.3 e le "Prescrizioni di base" di cui all'art. 3.10.4 in adiacenza all'area di intervento,, le stesso andrebbe rappresentato in scala adeguata per poter esaminare l'eventuale interferenza con l'Intervento in progetto;
- c) Nella "zona litoranea" come definita nell'art. 3.07.2, i relativi "Regimi di tutela" e le "Prescrizioni di base", non consentono la localizzazione dei previsti vivai, orti, parcheggi, laghetto artificiale, ecc.;
- d) Nell'area annessa", art. 3.07.4, comma 4.2, capoverso b, punto 1, le "Prescrizioni di base" vietano la localizzazione del previsto depuratore;
- e) Nell' "area annessa", sita nella fascia tra 200 e 300 mt. dal confine del demanio marittimo, art. 3.07.4., comma 4.2, capoverso d, le "Prescrizioni di base" non consentono altezze superiori ai 7 mt.; in progetto risultano altezze di circa 8 mt. (albergo Elios).

Il progetto è carente di una tavola che localizzi le urbanizzazioni esistenti e gli allacci (con particolare riferimento alla rete pubblica per la progettata struttura.

Nella VIA si afferma che l'approvvigionamento'

idrico avverrà tramite allaccio alla rete pubblica, sebbene risulti posta piuttosto distante dal progettato intervento; poi - pag. 122 - non si esclude la necessità della realizzazione di pozzi anche se si afferma che il prelievo "sarà comunque non di eccessiva entità in considerazione delle limitate quantità di emungimento che saranno effettuate". Va quantificato il prelievo previsto in considerazione delle "sorgenti" esistenti sulla costa (Torrente Barraco) e quindi delle possibili interferenze con le stesse.

Non viene effettuato alcun dimensionamento dell'impianto di depurazione e di conseguenza della quantità di acque, riutilizzate nei servizi della stessa struttura e di quante impiegate per subirrigazione.

Per la sub-irrigazione è importante conoscere la quantità di acque da smaltire in relazione alla quantità di terreno a verde disponibile ed alla tipologia dello stesso.

La carenza di una relazione, geologica non aiuta a comprendere il complessivo regime delle acque dovuto al progettato complesso turistico.

Poco chiara appare l'ipotesi di accumulo e di riutilizzo di acque meteoriche stante la carenza di dimensionamento;

- pertanto, alla luce dei rilievi sopra evidenziati, il Comita Reg.le per la V.I.A. ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del villaggio turistico "Campo Marino" in località Campo Marino, nel Comune di Maruggio (Ta), proposto dalla la Crisma Finanza S.r.l. - Via Principe Amedeo, 46 - Taranto - ;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 190

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

e valutazione di incidenza - Realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località S. Isidoro - Comune di Nardò (Le) - Prop. SO.VI.VA s.p.a.

L'anno 2003 addì 20 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento

- con nota acquisita al prot. n. 7064 del 16.08.2002. veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località S. Isidoro nel Comune di Nardò (Le) da parte della SO.VI.VA S.p.A. - C.da Sciogli c/o Complesso Turistico Torre Inserraglio - P.O. BOX 80 - Nardò (Le) -;
- con nota prot. n. 8032 del 18.09.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001;
- con nota protocollo n. 9228 del 30.10.2002, la SO.VI.VA S.p.A. comunicava di aver provveduto a depositare presso il Comune di Nardò gli elaborati concernenti l'intervento proposto;
- con successiva nota prot. n. 8266 del 29.09.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Nardò a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico e a comunicare se nel predetto termine sono pervenute osservazioni e/od opposizioni;
- con nota n. 402 del 19.01.2004 il Settore Ecologia sollecitava il Comune di Nardò ad adempiere a quanto richiesto con la nota prot. n. 8266 del 29.09.03;
- con nota acquisita al prot. n. 2947 del 18.03.2004 la società istante, invitava e diffidava il Comune di Nardò ad esprimere sollecitamente il parere di competenza ai sensi dell'art. 16, 5° comma, della Legge Regionale n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 4228 del 23.04.2004 la predetta amministrazione, comunale trasmetteva copia dell'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico dal 14.08.2002 al 13.09.2002 ed informava che in tale periodo non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota il Comune precisava che: "... con nota del 31.10.2003 prot. n. 43719, questo Settore, ha richiesto una documentazione integrativa alla ditta SO.VI.VA, sino ad oggi inevasa, con la quale si invita la ditta proponente ad inoltrare un rilievo delle alberature esistenti e della macchia mediterranea in riferimento all'insediamento edilizio progettato. In mancanza di tale rilievo questo Ufficio non è in grado di valutare l'entità del danno per le colture in atto ed ancora che:" ... Nel merito dell'assoggettabilità alla procedura di VIA., dell'intervento, si evidenzia quanto segue:
 - L'intervento in progetto non ricade in zone sensibili all'inquinamento idrico superficiale non essendo presenti nell'area interessata corpi idrici di superficie;
 - Le acque sotterranee, in corrispondenza del sito, vengono utilizzate eccezionalmente per irrilevanti fabbisogni secondari (per es. l'irrigazione del verde esistente e di progetto), secondo quanto riportato nel S. LA. depositato presso questo Ufficio;
 - l'intervento non prevede scarichi idrici contenenti sostanze in grado di produrre fenomeni di inquinamento chimico delle acque di corpi idrici;
 - l'intervento comporta consumi di terreno agrario, ricadendo in zona E2 una superficie di circa ha 2.30,
 - il sottosuolo è interessato dallo sbancamento limitato alle zone interessate dalle fondazioni dirette dei fabbricati; non sono previsti piani interrati;
 - vista la relazione geologica allegata agli atti, non risultano forti alterazioni dell'assetto idrogeologico della zona;

- gli impatti negativi sulla fauna e sulla flora conseguenti alla realizzazione delle opere in progetto possono essere mitigati con gli accorgimenti riportati nella realizzazione dal prof. Silvano Marchiori allegata al progetto;
- l'intervento non implica una notevole movimentazione di materiali, di beni e dipersona. nella riunione del 10.11.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

Il progetto ha seguito l'iter approvativo previsto dalle LL.RR. 34/94 ed 8/98 relative all'Accordo di Programma.

La Regione Puglia con delibera n. 1865 del 22.12.2000 ha già assentito l'intervento proposto ed ha autorizzato l'Accordo di Programma; tuttavia l'Assessorato all'Urbanistica, essendo intervenuta nelle more della sottoscrizione dello stesso Accordo di Programma, la L.R. 11/01, ha rilevato la necessità di sottoporre l'intervento a Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. L'intervento infatti rientra nella fattispecie prevista dalla lettera B.2ax2 dell'allegato B. della su richiamata L.R. n° 11 del 12 aprile 2001.

Il progetto prevede la realizzazione di un Complesso Turistico in multiproprietà, in località S. Isidoro, frazione di Nardò, avente una superficie complessiva di ha 6.54.53.

L'area d'intervento non è compresa in zone SIC o ZPS e nel PUTT/p. della Regione Puglia è perimetrata, per un limitatissimo settore peraltro coincidente con la fascia dei 300 m. dal confine del demanio marittimo, come ambito "C" di "valore distinguibile" e per la restante parte come ambito "D" di "valore relativo".

Nel P.R.G. in vigore nel Comune di Nardò, la suddetta arca è tipizzata, per Ha 4,20, come "zona C5 residenziale di espansione" e la restante parte come "zona E2 agricola con prevalenti colture arboree".

Dal la Valutazione di Incidenza eseguita dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università di Lecce è risultato che nel settore nord-orientale dell'area d'intervento sono presenti piccoli lembi di macchia mediterranea bordati da spazi erbosi dove sono state rinvenute alcune graminacee cui gli studiosi attribuiscono grande interesse conservazioni-

stico. Si tratta delle specie: *Stipa austroitalica* (tutelata a livello comunitario), *Aegilops uniari-stata* Vis. (inserita nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione) e *Aegilops geniculata* Roth. subsp. *biuncialis* (Vis) Asch. et Gr. (inserita nella Lista Rossa delle piante d'Italia).

Relativamente alla consistenza dell'intervento proposto, il progetto prevede la realizzazione di 204 minialloggi in multiproprietà su due livelli e una serie di servizi ad uso collettivo: una reception, uffici per la gestione dell'attività alberghiera, sala lettura, sala convegni e proiezioni, bar, minimarket, cappella, ristorante, discoteca, discopub, piscina, campi sportivi (calcetto, tennis, pallacanestro, pallavolo), servizi (edicola, spogliatoi per il personale, animazione, pronto soccorso) che soddisfano la carenza di servizi esistente nella zona.

La superficie coperta in pianta è di mq. 7848,28:, complessivamente tra piano terra e P piano di mq. 14.349,34, il volume totale di mc. 59.023,70 con un Iff = 0.90 mc/mq ed un rapporto di copertura di 0,12 mq/mq.; sono previsti 18.600 mq. a verde attrezzato e mq. 8000 sono destinati a parcheggio, inoltre 10.540 mq. sono ceduti al Comune come superfici a standard.

Le caratteristiche costruttive prevedono:

- residenze realizzate con mattoni in laterizio e conci di tufo delle cave locali; si sviluppano con una tipologia a schiera su due livelli con un'altezza contenuta di sei metri. Al piano terra è previsto un patio e un piccolo giardino di pertinenza, al secondo livello un terrazzo piano stile mediterraneo.
- vegetazione costituita da alberi di ulivo esistenti che, solo in caso strettamente indispensabile ai fini della realizzazione dell'intervento, saranno espantati e reimpiantati (metodo già sperimentato con esito positivo); l'impianto della nuova vegetazione si prevede che sarà realizzato selezionando le tipologie di piante/arbusti/cespugli presenti nella zona;
- viali interni percorribili solo a piedi o in bicicletta, delimitati da siepi;
- le strutture di uso collettivo, utilizzano analoghi sistemi costruttivi delle residenze;
- i rifiuti solidi urbani prodotti dal villaggio saranno smaltiti attraverso il servizio di rac-

colta comunale il villaggio è localizzato a ridosso dell'abitato);

- l'approvvigionamento idrico sarà garantito dall'allaccio all'AQP;
 - lo smaltimento delle acque reflue con allacciamento alla rete fognante pubblica o mediante realizzazione di un impianto di depurazione.
- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., ha espresso parere favorevole all'intervento proposto a condizione che, in virtù dell'evidente valore paesaggistico derivante dalla presenza di numerosi esemplari secolari di olivo di notevole mole e di un settore caratterizzato da macchia mediterranea con presenza di specie di elevato valore conservazionistico, vengano recepite integralmente le considerazioni conclusive riportate nella citata Valutazione di Incidenza che di seguito si propongono:

“L'intervento di tipo insediativo dovrà evitare il più possibile l'abbattimento di alberi, prevenendo la possibilità che gli esemplari che ricadono su suoli da edificare possano essere trapian-tati in loco in aree non interessate dalla lottizzazione. La modifica di alcuni aspetti progettuali secondari, come la pedonalizzazione della viabilità interna e la modifica dei percorsi che dovranno adattarsi alle presenze arboree, potranno consentire la conservazione in loco di buona parte degli olivi. La connotazione del sito ne trarrebbe grande vantaggio dal punto di vista della fruizione e della qualificazione delle aree verdi del villaggio vacanze. Inoltre un ulteriore elemento di qualità e di compensazione potrebbe consistere nel limitare in qualche modo la superficie da edificare a vantaggio dell'incremento di aree a macchia mediterranea mediante utilizzo di specie arbustive autoctone come: corbezzolo (*Arbutus unedo*), lentisco (*Pistacia lentiscus*) filirea (*Phillyrea latifolia*) alaterno (*Rhamnus alaternus*), carrubo (*Ceratonia siliqua*) ecc. Occorre inoltre evitare qualsiasi intervento, compresa la piantumazione di olivi o l'infoltimento con specie arbustive autoctone, nell'area a macchia che andrà conservata con le attuali caratteristiche, comprese le radure erbacee che sono in definitiva l'habitat d'elezione per le specie erbacee riscontrate. L'area a macchia dovrà essere separata dalla zona oggetto di intervento

da una fascia di rispetto nella quale potrà svilupparsi la vegetazione erbacea spontanea. Tale area dovrà avere una funzione di riserva biogenetica per le specie rare individuate.”;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località S. Isidoro nel Comune di Nardò (Le), proposto dalla SO.VI.VA. S.p.A. - C.da Sciogli c/o Complesso Turistico Torre Inserraglio - P.O. BOX 80 - Nardò (Le) -, escluso dalle procedure di V.I.A., purchè vengano recepite integralmente le considerazioni conclusive riportate nella citata Valutazione di Incidenza che di seguito si propongono:

“L'intervento di tipo insediativo dovrà evitare il più possibile l'abbattimento di alberi, prevenendo la possibilità che gli esemplari che ricadono su suoli da edificare possano essere trapian-tati in loco in aree non interessate dalla lottizzazione. La modifica di alcuni aspetti progettuali secondari, come la pedonalizzazione della viabilità

interna e la modifica dei percorsi che dovranno adattarsi alle presenze arboree, potranno consentire la conservazione in loco di buona parte degli olivi.

La connotazione del sito ne trarrebbe grande vantaggio dal punto di vista della fruizione e della qualificazione delle aree verdi del villaggio vacanze.

Inoltre un ulteriore elemento di qualità e di compensazione potrebbe consistere nel limitare in qualche modo la superficie da edificare a vantaggio dell'incremento di aree a macchia mediterranea mediante utilizzo di specie arbustive autoctone come: corbezzolo (*Arbutus unedo*), lentisco (*Pistacia lentiscus*) fillirea (*Phillyrea latifolia*) alaterno (*Rhamnus alaternus*), carrubo (*Ceratonia siliqua*) ecc.

Occorre inoltre evitare qualsiasi intervento, compresa la piantumazione di olivi o l'infoltimento con specie arbustive autoctone, nell'area a macchia, che andrà conservata con le attuali caratteristiche, comprese le radure erbacee che sono in definitiva l'habitat d'elezione per le specie erbacee riscontrate.

L'area a macchia dovrà essere separata dalla zona oggetto di intervento da una fascia di rispetto nella quale potrà svilupparsi la vegetazione erbacea spontanea.

Tale area dovrà avere una funzione di riserva biogenetica per le specie rare individuate.”;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 191

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico denominato Troia 4 - Comune di Troia (Fg).

L'anno 2004 addì 20 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 471 del 20.01.2004, la Eolo Puglia S.r.l. - Contrada la Casina - Zona PIP - Troia (Fg) - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione un parco eolico denominato Troia 4, nel Comune di Troia;
- con nota prot. n. 1173 del 04.02.2004, il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune di interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 2610 dell'11.03.2004, il Responsabile Unico dell'Ufficio Tecnico del Territorio del Comune di Troia Foggia trasmetteva l'attestazione di affissione dell'avviso di deposito, dal 27.01.2004 al 26.02.2004, degli elaborati concernenti l'intervento proposto e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota comunicava altresì il parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto specificato;
- con nota prot. n. 3278 del 29.03.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente di aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni di cui alle linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.2004;

- con nota acquisita al prot. n. 3537 del 05.04.2004, la Eolo Puglia S.r.l. trasmetteva quanto richiesto;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni di elaborati in riferimento alle linee guida, è emerso quanto segue:

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

Mancano analisi in merito ai giorni di funzionamento dell'impianto previsti, però è dichiarato che dai risultati osservati l'impianto garantirà il funzionamento superiore alle 2000 ore/anno (valore minimo richiesto dalle banche).

Sono previste solo lievi modifiche dei raggi di curvatura, e comunque non è prevista la realizzazione di strade ex novo-impermeabilizzate, così come auspicato nelle linee guida.

Non sono presenti i dati, provenienti dalle stazioni anemometriche e la relativa analisi, ma è dichiarato che sono state montate 3 stazioni anemometriche nel febbraio 2003 e che dagli studi effettuati emerge una velocità media del vento pari a 7,1 - 7,2 m/s, valore superiore il minimo richiesto dalle linee guida

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

L'area di intervento non è interessata da vincoli ambientali e non ricade in zone critiche dal punto di vista naturalistico

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

E' dichiarato che la realizzazione di nuove piste è minima perché la zona è servita da una rete stradale già esistente, non si rilevano pertanto impatti su tale componente.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Nel complesso le scelte strutturali dell'impianto risultano rispondenti con quanto definito nelle linee guida. Manca però una carta delle interferenze visive e si osserva che l'impatto sulla componente paesaggistica potrebbe risultare rilevante per l'impatto cumulativo dovuto alla presenza di altri parchi eolici autorizzati.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

In base a quanto dichiarato nella relazione di integrazione l'impianto non risulta ubicato in alcuna area critica indicata dalle Linee Guida.

PUNTO 1.5.1 - Vegetazione e flora

Dalla consultazione della banca dati a disposizione dell'Ufficio emerge che l'area di intervento e l'area vasta intorno si presenta a lotti coltivati. Si ritiene pertanto esauriente, ai fini della valutazione degli impatti, quanto riportato nella relazione di integrazione, dove è dichiarato che l'intera area è coltivata a grano e che non sono presenti specie appartenenti alle "Liste rosse".

PUNTO 1.5.2 - Fauna

Non sono indicate le specie di fauna presenti, ma il documento contiene un'analisi generale sugli ecosistemi da cui è possibile valutare in parte gli impatti sulla componente faunistica. E' inoltre dichiarato che l'area non rappresenta zona di stazionamento di flussi migratori e non sono state rilevate specie di particolare interesse naturalistico. Mancano gli studi di maggior dettaglio richiesti nelle Linee Guida per impianti con numero di pale superiore a 15. Mancano considerazioni sugli impatti cumulativi.

PUNTO 1.5.3 - Ecosistemi

Valgono le medesime considerazioni fatte per i due punti precedenti.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

E' documentata con specifici approfondimenti ed elaborazioni cartografiche una bassa probabilità di impatti relativamente a questi fattori.

PUNTO 1.7 - Perturbazione del campo aerodinamico

Non sono riportati studi specifici.

PUNTO 1.8 - Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni

Non sono riportati studi specifici.

PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)

Manca il calcolo della gittata massima e i dati digitali richiesti. E' citata la certificazione degli aerogeneratori, ma manca la documentazione.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

Sono rispettate le distanze minime indicate nelle linee guida, per quel che riguarda distanza delle turbine e dell'elettrodotto ad AT dall'area urbana; inoltre dai dati forniti riguardanti l'ombra giornaliera si evince la presenza di minimo rischio riguardo a impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate. Riguardo la distanza dalle strade provinciali e nazionali non è possibile valutare se essa sia superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale in quanto non è calcolata la gittata massima.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

Non sono presenti profili altimetrici e sezioni tipo riguardanti le modifiche riportate alle strade, ma data la situazione della viabilità esistente che si rileva dal progetto e l'entità delle modifiche previste si ritengono sufficienti le informazioni riportate nella documentazione presente

PUNTO 2.4 - Norme sulle linee elettriche

Nella relazione si dichiara il rispetto puntuale alle indicazioni fornite nelle Linee Guida.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Nella relazione di integrazione non sono presenti specifiche riguardo al cantiere. Dalle informazioni fornite è possibile comunque valutare come minimi gli impatti dovuti a tale fase.

In particolare però mancano alcune indicazioni in merito al ripristino dei luoghi a fine cantiere e in merito all'esercizio delle attività agricole. durante la fase di cantiere; rispetto a tali punti sarebbe opportuno intervenire con eventuali prescrizioni.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Sono riportate le indicazioni suggerite nelle Linee Guida. In particolare è dichiarato che è stato avviata la fideiussione bancaria necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli

schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune. Va infine osservata l'opportunità di prevedere in eventuali prescrizioni l'obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione e/o sostituzione di ciascun aerogeneratore.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Mancano le basi cartografiche di maggior dettaglio (1:2.000, 1:1.000), ma nello specifico quelle utilizzate possono considerarsi sufficienti per una corretta individuazione e caratterizzazione del progetto.

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

I dati forniti non hanno le caratteristiche richieste per cui non sono utilizzabili nel sistema informativo in uso presso l'Ufficio a meno di elaborazioni specifiche.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Sono presenti elaborazioni tridimensionali, anche se non sono quelle richieste.

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

La convenzione appare carente di diversi requisiti richiesti, in particolare mancano:

- fideiussione bancaria pari al. 10% dell'investimento;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

In aggiunta a quanto precedentemente evidenziato

Si evidenzia l'opportunità di eliminare la turbina T4.1 per le seguenti ragioni:

- la consistenza e l'ubicazione degli impianti già autorizzati e le lacune informative circa la stima

- degli impatti cumulativi;
- la mancanza di studi specifici circa gli impatti sull'avifauna e i corridoi di migrazione (così come espressamente richiesti dalle Linee Guida in caso di impianti con più di 15 pale o con più di 30 MW di potenza);
 - il rischio di un "effetto selva" nella zona del gruppo di pale più a Sud;
 - potenziali impatti su alcune specie di avifauna di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida, data la prossimità delle pale più a Sud al pSIC IT9110032 "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata" (poco meno di 4 km e non 12 come dichiarato in relazione);

e la turbina T4. 10 per i seguenti motivi:

- la consistenza e l'ubicazione degli impianti già autorizzati e le lacune informative circa la stima degli impatti cumulativi;
- La necessità di contenere l'estensione dell'elettrodotto;

e premesso che:

PUNTO 1.1 - Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi colici

Per quanto riguarda questo aspetto si può esprimere un parere complessivamente positivo in relazione a ventosità, campagna anemometrica, distanze dalla rete elettrica, caratteristiche della viabilità esistente. Permane qualche perplessità sul funzionamento garantito, notevolmente inferiore rispetto a quello minimo richiesto.

PUNTO 1.2 - Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico

L'area di intervento non è interessata da vincoli ambientali e non ricade in zone critiche dal punto di vista naturalistico

PUNTO 1.3 - Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra

Circa l'occupazione di territorio si può ritenere che gli impatti attesi siano compresi entro valori accettabili.

PUNTO 1.4 - Impatto visivo e paesaggistico

Positivo il parere sulla distanza reciproca delle

pale e sulle caratteristiche fisiche (colore, tipo di struttura, ecc.). La relazione di progetto risulta carente di considerazioni sugli impatti cumulativi e sulla possibilità che si determini un "effetto selva" con gli altri impianti già autorizzati.

PUNTO 1.5 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

- In base a quanto dichiarato nella relazione di integrazione l'impianto non risulta ubicato in alcuna area critica indicata dalle Linee Guida. In particolare riguardo vegetazione e flora, pur mancando alcuni degli elaborati richiesti è stato possibile verificare, con gli strati informativi disponibili nella banca dati dell'Ufficio, che sia l'area di intervento che l'area vasta di contorno si presenta coltivata prevalentemente a grano. Non sono presenti specie appartenenti alle "Liste rosse" della Società Botanica Italiana. Mancano considerazioni sugli impatti cumulativi. Riguardo la fauna, non sono indicate le specie di fauna presenti, ma il documento contiene un'analisi generale sugli ecosistemi da cui è possibile valutare, seppur parzialmente, gli impatti sulla componente faunistica. Nella relazione si dichiara che l'area non rappresenta zona di stazionamento di flussi migratori e non sono state rilevate specie di particolare interesse naturalistico. Mancano gli studi riguardo le migrazioni e la presenza di corridoi di migrazione per l'avifauna (richiesti nelle Linee Guida per impianti con numero di pale superiore a 15). Mancano considerazioni sugli impatti cumulativi.

PUNTO 1.6 - Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico

E' documentata con specifici approfondimenti ed elaborazioni cartografiche una bassa probabilità di impatti relativamente a questi fattori.

PUNTO 2.2 - Norme territoriali e urbanistiche

Sono rispettate le distanze minime indicate nelle linee guida, per quel che riguarda distanza delle turbine e dell'elettrodotto ad AT dall'area urbana; inoltre dai dati forniti riguardanti l'ombra giornaliera si evince la presenza di minimo rischio riguardo a impreviste permanenze di gelo sulle carreggiate. Riguardo la

distanza dalle strade provinciali e nazionali non è possibile valutare se essa sia superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale in quanto non è calcolata la gittata massima.

PUNTO 2.3 - Norme tecniche relative alle strade

Sono previste solo modifiche di lieve entità, pertanto l'impatto prevedibile su questa componente può considerarsi di lieve entità.

PUNTO 2.5 - Le fasi di cantiere

Non ci sono informazioni specifiche circa gli impatti in fase di cantiere, pertanto saranno indicate opportune prescrizioni.

PUNTO 2.6 - Norme sulla dismissione

Risultano recepite le principali indicazioni suggerite nelle Linee Guida.

PUNTO 4.1 - Basi cartografiche

Mancano le basi cartografiche di maggior dettaglio, ma quelle utilizzate possono considerarsi sufficienti per una corretta individuazione del progetto.

PUNTO 4.2 - Formato e struttura dati

I dati forniti non hanno le caratteristiche richieste per cui non sono utilizzabili nel sistema informativo in uso presso l'Ufficio a meno di elaborazioni specifiche.

PUNTO 4.3 - Elaborazioni tridimensionali

Sono presenti elaborazioni tridimensionali, anche se non sono specificatamente quelle richieste.

Allegato 5 - Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione

La convenzione appare carente di diversi requisiti richiesti.

- ciò stante, considerando che il parere di seguito riportato si riferisce alla configurazione delle pale indicate nel progetto e che ogni modifica di posizione, incremento di potenza rispetto al valore indicato in progetto, aggiunta di altre pale (anche a parità di

potenza complessiva), deve essere sottoposta ad apposita procedura di valutazione, si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia ridotto il numero di torri di due unità (da 17 a 15) eliminando in particolare la torre T 4.1 per le seguenti ragioni:
 - la consistenza e l'ubicazione degli impianti già autorizzati e le lacune informative circa la stima degli impatti cumulativi;
 - la mancanza di studi specifici circa gli impatti sull'avifauna e i corridoi di migrazione (così come espressamente richiesti dalle Linee Guida in caso di impianti con più di 15 pale o con più di 30 MW di potenza);
 - il rischio di un "effetto selva" nella zona del gruppo di pale più a Sud;
 - i potenziali impatti su alcune specie di avifauna di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida, data la prossimità delle pale più a Sud al pSIC. IT9110032 "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata" (poco meno di 4 km e non 12 come dichiarato in relazione);

e la torre T 4.10 per le seguenti ragioni:

- la consistenza e l'ubicazione degli impianti già autorizzati e le lacune informative circa la stima degli impatti cumulativi;
 - La necessità di contenere l'estensione dell'elettrodotto.
- in fase di cantiere:
 - sia predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area occupata;
 - sia minimizzato il disturbo alle attività presenti nell'area inteso come intralcio alla circolazione, produzione di polveri, emissioni di rumori, ecc.;
 - le piste di servizio per il collegamento delle piazzole (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) siano realizzate mediante sterrati non asfaltati (tipo macadam);

- sia garantito che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali, realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano utilizzati, per quanto possibile, nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, riducendo il ricorso alla messa in discarica;
- al termine dei lavori siano ripristinate le aree occupate provvisoriamente dal cantiere;

➤ inoltre,

- siano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche, per mitigare l'impatto paesaggistico;
- si preveda la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), data la pericolosità degli stessi si prescrive lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
- sia integrata la convenzione in modo che sia espressamente prevista:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento o altra forma di copertura assicurativa di pari valore;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripri-

stino al termine dell'esercizio dell'impianto;

- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni;
- ci si impegni formalmente ad informare tutti gli Assessorati Regionali interessati in caso di dismissione e/o sostituzione di ciascun aerogeneratore.
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Troia 4, nel Comune di Troia (Fg), proposto dalla Eolo Puglia S.r.l. - Contrada la Casina - Zona PIP -, Troia (Fg) - , escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - il presente provvedimento non comporta alcun

provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 maggio 2004, n. 192

Procedura di V.I.A. - Valutazione Impatto Ambientale per apertura cava - Loc. "Pastori" agro di Avetrana - Ditta Olivieri Enrico di Avetrana.

L'anno 2004 addì 24 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 10.11.2003, acquisita al prot. 10085 del 25.11.2003, la ditta Olivieri Enrico, con sede in Avetrana alla Via Monte Bianco n. 116, ha riproposto una nuova istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Procedura di V.I.A. gli elaborati dello Studio d'Impatto Ambientale e del progetto di apertura cava. Detto SIA e progetto sono stati elaborati al fine di procedere alla coltivazione di due cava site in località "Pastori" nell'agro di Avetrana ed identificata nel

N.C.T. al foglio di mappa n. 35 ptcc. n. 67 e n. 61, rispettivamente e per convenzione, chiamate dai tecnici progettisti cava A e cava B;

- con nota acquisita al prot. 11053 del 12.12.2003 la Provincia di Taranto ha comunicato che il C.T. Provinciale, ex L.R. 30/86, nella seduta del 21.11.2003, aveva espresso il seguente parere: "... Omissis... Vista la documentazione integrativa trasmessa e richiesta precedentemente da questo C.T. si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2001 ... Omissis..."
- con nota prot. n. 11288 del 22.12.2003, di questo Settore, sono stati invitati:
 - la ditta proponente a trasmettere copia: degli elaborati del SIA su supporto magnetico e delle pubblicazioni di rito;
 - il Sindaco di Avetrana. ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota acquisita, al prot. 484 del 21.1.2004 la stessa ditta istante ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. 1537 del 16.2.2004 il comune di Avetrana ha espresso parere favorevole alla realizzazione della cava in argomento;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 28.4.2004 ha esaminato tutta la documentazione agli atti ed ha rilevato quanto segue: "... omissis... La ditta . Olivieri Enrico di Avetrana (TA) ripropone il progetto per l'apertura di due cave, distanti circa 150 m. una dall'altra, riportate, nel N.C.T. di Avetrana al F. 35, particelle 67 e 61, rispettivamente estese 10,883 mq e 5187 mq, ed indicate convenzionalmente come cava "A" e cava "B".
Pur facendo parte di un territorio devastato dall'attività estrattiva che ha prodotto notevoli guasti di superficie, le due cave sono ubicate a ridosso dell'abitato tanto che la cava "A" dista pochi metri da un consistente agglomerato abitativo.
Da entrambe le cave saranno estratti blocchetti di

tufo utilizzando macchine notoriamente molto rumorose, la "combinata" e la "bidischi"

La cava "A" sarà coltivata "ad anfiteatro" poiché confina con una vecchia cava già esaurita. Sarà profonda circa 15 m con pareti subverticali interrotte da un gradone intermedio di 10 m di alzata e 5 m di pedata.

A meno del "cappellaccio" (43.300 mc) e del materiale di scarto (19.720 mc) in circa 6 ami potranno essere estratti 78.880 mc di calcareniti commerciabili.

Il progetto della cava "B", invece, prevede la coltivazione di uno "spuntone" di roccia scampato alla precedente coltivazione spianandolo, potranno essere estratti 37.374 mc; commerciabili al netto del "cappellaccio" (23.435 mc) e dello scarto (9.496 mc).

In entrambi i casi, è prevista una fascia di nispetto dalla strada (10 m) e dal confine di proprietà (5 m) non conforme alle disposizioni di legge in materia.

A fine coltivazione è previsto un recupero di tipo agricolo senza specificare quale e senza preventivare la relativa spesa.

Alla luce di quanto sopra e dell'esame dell'allegato SIA il Comitato ritiene di esprimere parere negativoomissis";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11,

parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale all'apertura di cava proposta dalla ditta Olivieri Enrico, con sede in Avetrana alla Via Monte Bianco n. 116, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28.4.2004 e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Detta cava risulta progettata in località "Pastori" nell'agro di Avetrana ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 35 ptcc. n. 67 (cava A) e n. 61 (cava B).

- Il presente provvedimento deve essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia Taranto ed al Comune di Avetrana;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili, ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 maggio 2004, n. 198

Procedura di V.I.A. - Impianto di trattamento per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi in località Lama di Pozzo - Comune di Ginosa (Ta).

L'anno 2004 addì 31 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2121 del 02.04.2002, la S.r.l. ASECO - Palazzo Saponieri Contrada Stornara - Marina di Ginosa - Taranto - ha presentato, ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di trattamento per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi in località Lama di Pozzo, nel Comune di Ginosa (Ta);
- con nota prot. n. 2631 del 12.04.2002, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Ginosa e Provincia di Taranto) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 5651 del 03.07.2003, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Messaggero" sul quotidiano locale "Il Quotidiano", entrambi del 19.07.2002 e sul B.U.R.P. n. 46 dell'11.04.2002;
- con nota prot. n. 10041 dell'11.12.2002, il Settore Ecologia sollecitava le amministrazioni interessate a trasmettere il parere di merito;
- con nota acquisita al prot. n. 725 dell'01.02.2003, la Provincia di Taranto comunicava che il Comitato Tecnico, nella seduta del 10.01.2003, giungeva alle seguenti conclusioni "con riferimento al parere di cui all'art. 11, comma 4 della L.R. n. 1/2001, il C.T. esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - 1) che il trattamento dei rifiuti putrescibili avvenga in ambiente confinato;
 - 2) che l'aria esausta prodotta da tutte le fasi di trattamento aerobico dei rifiuti venga trattata da idonei biofiltro;
 - 3) che i punti di emissione di sostanze odori/ere mascheranti siano ubicati in almeno 4 punti intorno alle aree di lavorazione, diametralmente opposti;
 - 4) che venga realizzata idonea barriera vegetale con alberi di alto fusto fittamente piantumati, che abbia uno spessore minimo di mt. 10 per tutto il perimetro aziendale;
 - 5) che venga realizzata una barriera dunale alberata mirata sempre al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 4..."
- con successiva nota prot. n. 751 dell'01.02.2003, la Provincia di Taranto trasmetteva copia della nota prot. n. 89 del 20.01.2003 con la quale il Comune di Ginosa richiedeva la sospensione degli effetti derivanti dalle conclusioni del Comitato Tecnico in merito alla Procedura di V.I.A. di che trattasi;
- con nota prot. n. 2194 del 24.02.2003 il Settore Ecologia richiedeva alla Società istante dei chiarimenti in merito alle caratteristiche dell'impianto proposto;
- con nota prot. n. 5184 del 16.06.2003, il Sindaco del Comune di Ginosa sottolineava che "... la iscrizione della ASECO nel Registro Provinciale delle Imprese, la quale autorizza l'impresa ad esercitare l'attività di compostaggio, deve essere rinnovata ogni cinque anni, così come previsto dal Decreto Ronchi ... Registro altresì che la Regione Puglia ha individuato la problematica sottesa alle istanze della ASECO, che da tempo chiede di poter gestire l'impianto - ovvero, secondo la sua ricostruzione, un nuovo impianto di compostaggio - ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto Ronchi...". Con la stessa nota il Sindaco invitava il Presidente della Provincia di Taranto, l'Assessore all'Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ed il Dirigente dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Taranto ad inviare ogni risposta relativamente ai procedimenti in corso;
- con nota acquisita al prot. n. 7257 del 12.08.2003, il proponente trasmetteva i chiarimenti richiesti;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.2004, ha rilevato quanto segue:
L'azienda presenta uno studio di impatto ambientale relativo ad un impianto di trattamento per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97, ex articoli 27 e 28. In definitiva si tratta di una linea di compostaggio per la produzione di ammendante per uso agricolo sulla base di quanto previsto dalla Legge 748/84 utilizzando matrici organiche selezionate ed in alternativa un compost da rifiuti come si evince dal D.Lgs. 99/92 e dalla DC1 del 27.07.84.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Vengono indicati i codici CER ed i rifiuti che saranno utilizzati nella fase di compostaggio.

L'impianto sito nella località Lama di Pozzo, in una zona pianeggiante interamente, interessata da terreni agricoli, è progettato, per una potenzialità di 80.000 t/a di materiali comportabili. Esso dista circa 11 km dal centro abitato di Ginosa ed 8 km dal centro abitato di Ginosa Marina ed ha una superficie di 47.000 mq.

Esso assolve ad una duplice funzione: quella di ridurre drasticamente i rifiuti da smaltire in discarica nell'ottica del D.Lgs. 22/97, e quella di integrare la sostanza organica dei terreni che viene via via assottigliata anche per effetto delle colture intensive. L'impianto in definitiva ha come obiettivo il recupero della frazione organica da raccolta differenziata e la formazione di compost di qualità e/o compost da utilizzare come materiale di copertura e/o bonifica di aree inquinate e degradate attraverso le seguenti fasi:

- a. ricevimento rifiuti con controllo dei FIR;
- b. selezione e stoccaggio dei rifiuti conferiti che avviene in una piattaforma cementizia impermeabilizzata di circa 2.000 mq interamente confinata dalle altre fasi ed in una vasca di circa 230 mc per la raccolta dei fanghi anch'essa completamente impermeabilizzata. Questa vasca si trova all'interno di un capannone che ricopre l'intera area di ossidazione biologica;
- c. triturazione dei materiali ligneo-cellulosici da miscelare nella successiva fase;
- d. miscelazione dei materiali ligneo-cellulosici

con i fanghi. Si ha prodotto omogeneo con umidità del 60%. La miscelazione avviene con un impianto mobile di miscelazione.

- e. Lavorazione della miscela negli impianti di bioconversione costituita da due fasi:
 - Fase di aerazione esterna che avviene in cumuli aerati in due corsie indipendenti di dimensioni 10m x 45m ed altezza di 3m. I mucchi sono dotati di aeratori di controllo della temperatura, dell'ossigeno e dell'umidità e sono coperti di teli del tipo gore tex che consentono i seguenti vantaggi:
 - Conservazione della temperatura costante in tutto il cumulo soprattutto nella fase termofila;
 - Impedimento agli odori molesti di diffondere in atmosfera in quanto le molecole più grandi sono intrappolate al di sotto dei teli e vengono bioconvertite in acqua e CO₂ che riescono a passare in quanto piccole attraverso i micropori del telo impermeabile;
 - Fase di aerazione interna (capannone di 6.000 mq) con rinvoltamento meccanico dei cumuli. Il capannone è dotato di aspiratore che invia l'aria maleodorante ad un filtro Ai abbattimento delle emissioni maleodoranti.
- f. raffinazione che avviene in una area di 2.900 mq ed avviene con vaglio rotante che separa il prodotto che passa attraverso il vaglio di 10 mm. ed il residuo che viene riciclato in testa all'impianto.

Esiste anche un impianto confinato (capannone di 1.000 mq) di recupero e riciclo di rifiuti di carta, cartone, plastiche, legno e sughero.

Esiste un sistema di captazione ed utilizzo delle acque di prima pioggia e di dilavamento che dopo un trattamento vengono utilizzate come riserva idrica antincendio, mentre il percolato prodotto dai trattamenti di compostaggio dei rifiuti umidi viene convogliato in una vasca di stoccaggio e portato ad idoneo impianto di trattamento. Le acque nere sono smaltite in fosse biologiche.

Tutta l'area risulta perimetralmente piantumata con fasce alberate.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

La tipologia di impianto in oggetto risulta coerente con le indicazioni degli strumenti pianificatori regionali e con le richieste dell'utenza, ricadendo come già detto tale area in zona agricola ove sviluppate sono le colture quali tendoni di vite, agrumi, kiwi, ulivo, seminativo, ecc.

Il sito risulta esente da vincoli: - di aree boscate;
- vincolo grotte;
- vincolo idrogeologico;
- vincolo di segnalazioni architettoniche-archeologiche; - vincoli da decreti Galasso;
- vincoli ex lege 1497/39;
- vincoli faunistici;

L'area in questione ricade in zona agricola. Dalla planimetria della viabilità si evince che viene evitato l'attraversamento di centri abitati da parte dei veicoli contenenti rifiuti.

L'area risulta esente da corsi d'acqua superficiali.

Il PUTT/P colloca l'area dell'impianto in ambito C.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Suolo e sottosuolo. Lineamenti geologici generali

Per un'area di circa 2 kmq comprendente il sito di smaltimento sono stati eseguiti rilievi geologici evidenziando in primis la formazione di depositi, marini terrazzati che poggiano sulla, sottostante formazione argillosa calabriana. I depositi sono mitologicamente rappresentati da una alternanza di argilla e sabbie argillose con inclusi calcarenitici, passanti in alto a sabbia e ghiaie marroncinorossastre ad elementi poligenici.

In definitiva l'unità litologica delle formazioni costituenti la zona conferisce alla stessa una morfologia omogenea anche se la continuità della pianura viene interrotta da incisioni e fossi che la solcano.

Per quanto riguarda l'idrografia superficiale le

acque meteoriche che scorrono convogliate nei solchi di erosione rappresentano l'unica forma di idrografia superficiale. In particolare a 200 m. circa dal sito a Nord esiste un'area di impluvio caratterizzata da un solco di erosione che scorre in direzione N-S convogliando le acque piovane in un canale artificiale utilizzato dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per l'irrigazione dei campi. Nel Settore ovest a 5 km si individua la parte terminale del fiume Bradano, mentre ad est, a circa 6 km, si incontra il bacino della Lama.

Dal punto di vista idrogeologico si ha una alternanza di litotipi da mediamente a scarsamente permeabili per porosità, che ospitano una falda superficiale.

Nell'area in esame si ha uno strato di circa 2 m. di sabbia argillosa ed al di sotto uno strato di limo con inclusi carbonatici anch'esso poco permeabile. E' presente una falda in corrispondenza di uno strato ghiaioso alla profondità di circa 19 m. per uno spessore di 4 m. e con valori di salinità di circa 0,8 g/l.

Nella formazione carbonatica a notevole profondità è presente la falda profonda fortemente salmastra (20 g/l).

Vegetazione e fauna

L'area è caratterizzata da un paesaggio fortemente modificato dalle attività antropiche ed in particolare quelle agricole.

La vegetazione naturale potenziale che si sarebbe sviluppata risulta essere quella della macchia mediterranea costiera con prevalenza di olivastro e carrubo.

Attualmente le colture mediterranee (vite, olivo, agrumi) predominano con oltre il 70% di copertura dell'area e quindi si ha un notevole contributo con le aziende agricole per cui ben si innesta l'attività in oggetto.

Per quanto riguarda la fauna si ha una scarsa presenza di specie animali che non trovano un ambiente ideale dove nutrirsi, nascondersi dai predatori e riprodursi. Tale rarefazione di specie animali si è avuta in concomitanza con la nascita dell'agricoltura moderna. Tra i vertebrati si nota la presenza, di anfibi come la rana verde ed il rospo comune. Inoltre rettili quali lucertole, tarantole, Biacco, ecc.

L'avifauna è rappresentata dalla civetta ed alcuni passeracei quali il verzellino, cardellino, tordo e merlo.

Discretamente presente è la volpe. In conclusione la comunità animale dell'area non presenta specie di una certa importanza e soprattutto nessuna specie di quelle presenti compare nell'allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE e nell'allegato II della Direttiva 92/93/CEE.

Atmosfera

Le precipitazioni dell'area in riferimento agli anni 1978-1992 variano da un minimo di 317,2 mm ad un massimo di 737,4 mm. per anno.

I venti ovviamente giocano un ruolo importante nella diffusione degli odori in quanto trasportano e disperdono - gli inquinanti. Essi sono per la maggior parte provenienti da NW e SW (> 10) e con minore frequenza ed intensità da W ed E (<4%).

L'area in genere è caratterizzata da instabilità atmosferica che favorisce la turbolenza e quindi la dispersione degli inquinanti.

Il problema degli odori costituisce il vero punto dolente di questi impianti che si basano sulla degradazione biologica aerobica della sostanza organica putrescibile.

L'emissione di odori è, in massima parte attribuibile alla presenza di zone atossiche od al limite anaerobiche nei mucchi in fermentazione ciò produce esalazione di gas riducenti quali ammine, solfuri, H₂S, mercaptani, acidi grassi volatili, ecc. Il problema quindi consiste nell'eliminare le zone di anossie realizzando una capillare diffusione di aria e quindi di ossigeno all'interno dei mucchi di maturazione. Le linee di lavorazione che vengono utilizzate, quella esterna con cumuli statici insuffiati con presenza di sensori della temperatura, umidità ed ossigeno che monitorano istante per istante il processo di bioossidazione e la copertura dei cumuli con teli impermeabili che non consentono il passaggio delle molecole maleodoranti, e quella interna costituita da capannoni di lavorazione chiusi e dotati di aspiratori che convogliano l'aria ad un impianto di abbattimento (biofiltro), consentono un abbattimento rilevante degli inquinanti presenti. Aggiungasi a ciò l'emissione di prodotti

schermanti e neutralizzanti gli odori effettuato dall'azienda.

Rumori

Non vi è allo stato attuale una rumorosità ambientale rilevabile e comunque tale da influire sul territorio circostante.

E' importante considerare i seguenti fatti:

- a. L'area dove sorge l'impianto è posizionato in una zona distante <25 km da alcuni centri ad economia prevalentemente agricola e quindi produttori di rifiuti (Castellaneta, Ginosa, Laterza, ecc.) Orbene data la vocazione agricola di questi centri essi stessi saranno i fruitori principali dei prodotti dell'impianto;
- b. L'emissione di odori che costituisce il vero punto dolente di questa produzione risulta dalla documentazione prodotta molto mitigata dagli accorgimenti presi quali la digestione in ambiente chiuso munito di aspiratori che inviano l'aria dei capannoni al biofiltro per l'eliminazione delle sostanze maleodoranti e per quanto riguarda la bioossidazione all'aperto le emissioni vengono in modo massiccio mitigate dalle coperture dei cumuli con teli di gore tex aventi le capacità di filtrazione a livello molecolare. Aggiungasi a ciò l'esistenza di un impianto di deodorizzazione;
- c. Sull'area di intervento non esistono vincoli di natura paesaggistica, naturalistica, archeologica ed idrologica né controindicazioni riguardanti la flora e fauna esistente;
- d. Le acque di processo vengono separatamente stoccate ed inviate ad opportuno impianto di trattamento, mentre le acque di prima pioggia e di dilavamento, opportunamente pretrattate, vengono raccolte ed usate, previa autorizzazione, per la subirrigazione. Le acque provenienti dai capannoni vengono conservate ed utilizzate come acque antincendio. Tutte le aree tecnologiche risultano interamente impermeabilizzate si da salvaguardare la sottostante falda in acqua dolce.

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha espresso parere favorevole all'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto da 1 Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di uno di un impianto di trattamento per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi in località Lama di

Pozzo, nel Comune di Gmiosa (Ta), proposto dalla S.r.l. ASECO - Palazzo Saponieri - Contrada Stornara - Marina di Ginosa - Taranto -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli